Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 248 del 23 ottobre 1937-XV

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. **1764**.

Disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. **1764.**

Disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che approva il regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, che approva il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2391, e 15 luglio 1923-I, n. 1778, che apportano modifiche al Codice suddetto;

Visti i Regi decreti 8 marzo 1914, n. 188; 16 febbraio 1931-IX, n. 213, e 4 agosto 1933-XI, n. 1164, relativi agli infortuni sul lavoro dei palombari e degli equipaggi delle navi nazionali adibite alla pesca delle spugne nelle acque della Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di riunire e coordinare le vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca delle spugne negli algamenti della Libia e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, apportandovi anche le modificazioni suggerite dall'esperienza e rese necessarie da mutate condizioni d'ambiente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento della pesca delle spugne nelle acque della Libia e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti ed è abrogata ogni disposizione contraria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 390, *foglio* 113. — MANCINI.

Ordinamento della pesca delle spugne nelle acque della Libia e del Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

E' soggetta alle disposizioni del presente Ordinamento la pesca delle spugne che si esercita negli algamenti spugniferi delle acque della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le zone rispettive di pesca verranno definite con disposizioni dei singoli Governi.

La pesca negli algamenti spugniferi predetti è di massima riservata alle navi e barche pescherecce e galleggianti in genere inscritti nelle matricole e nei registri del Regno, del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo o delle Colonie italiane; quelle estere possono esservi ammesse in virtù dei trattati in vigore: in tal caso esse, salvo le deroghe espressamente stabilite, sono soggette alle disposizioni del presente Ordinamento.

Art. 2.

La denominazione di « palombaro » usata nel presente Ordinamento indica le persone che eseguono immersioni con lo scafandro o con l'apparecchio Fernez. La denominazione « unità di pesca », usata nel presente ordinamento, indica le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca delle spugne, escluse le navi deposito.

Art. 3.

E' istituita una zona promiscua di pesca per la Tripolitania e la Cirenaica, delimitata verso mare, a Nord, dal parallelo di Buerat El Hsun (31° 24' 00" N) e ad Est dal meridiano di El Agheila (19° 13' 00" E. G.).

Art. 4.

L'entrata nella zona promiscua di cui all'art. 3 è consentita tutte le volte che le unità di pesca siano costrette, dalla necessità di rifornimenti o da cause di forza maggiore, ad oltrepassare i limiti stabiliti dai rispettivi permessi di pesca.

Art. 5.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, le persone preposte al comando delle unità di pesca, debbono presentarsi alla Autorità marittima di Sirte o Buerat, per giustificare di essersi effettivamente venute a trovare nella necessità di oltrepassare i limiti stabiliti dai rispettivi permessi di pesca.

Cessati i motivi che hanno provocato l'uscita dai limiti suddetti e cessati anche i casi di forza maggiore eventualmente sopraggiunti durante la permanenza nella zona promiscua, le unità di pesca devono far ritorno nella propria zona nel tempo massimo di giorni dieci, durante i quali esse possono esercitare la pesca nella zona suddetta.

Art. 6.

L'esercizio della pesca delle spugne negli algamenti spugniferi di cui all'art. 1 è consentito con i seguenti sistemi:

Scafandro - Fernez - Gangava - Fiocina - Tuffo a corpo nudo.

Nessuna innovazione potrà essere introdotta nei suddetti sistemi, come vengono attualmente praticati, senza la pre-

ventiva autorizzazione delle Autorità marittime della Libia o del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le stesse Autorità potranno, di loro iniziativa, prescrivere i requisiti ai quali tutti gli apparecchi ed attrezzi in uso devono rispondere.

Con decreti dei rispettivi Governi, su proposta delle predette Autorità, potrà essere consentita la pesca con sistemi diversi dai precedenti, ed essere vietata la pesca con uno o con tutti i sistemi in determinate zone e per determinati periodi di tempo.

Nell'esercizio della pesca non potrà farsi uso di unità e apparecchi diversi da quelli denunziati.

Art. 7.

Le Autorità marittime della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo provvederanno, con i mezzi che saranno messi a loro disposizione dai rispettivi Governi, alla vigilanza nelle zone di pesca, ai fini dell'applicazione del presente Ordinamento.

Art. 8.

Su proposta delle Autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Rodi, i Governi interessati potranno accordare concessioni per l'uso esclusivo di determinate zone di mare allo scopo di esercitarvi la pesca delle spugne.

La concessione sarà accordata con regolare atto da stipularsi presso l'Autorità marittima competente, secondo le norme stabilite dai rispettivi Codici per la marina mercantile della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Capo II.

Permessi di pesca e carte di bordo.

Art. 9.

Coloro che intendono esercitare la pesca delle spugne negli algamenti della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo dovranno avere uno speciale permesso rilasciato dalle Autorità marittime indicate nel successivo art. 13.

La determinazione del numero dei permessi di pesca nelle acque della Libia, da rilasciarsi ogni anno per ciascun sistema, sarà presa, su proposta del Governo della Libia, sentito il Ministero degli Esteri, dal Ministero delle Colonie, il quale stabilirà altresì il numero dei permessi da concedere separatamente per il compartimento Marittimo di Tripoli e per quello di Bengasi.

Art. 10.

La suddivisione dei permessi, per ciascun sistema, fra unità di pesca nazionali ed estere, sarà fatta in base alle particolari convenzioni e trattati.

La ripartizione dei permessi fra le unità di pesca nazionali, sarà effettuata, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministero delle colonie, su proposta del Governo della Libia.

Art. 11.

Le Autorità marittime indicate nel successivo art. 13 fisseranno e renderanno noti mediante pubblico avviso, ciascuno per la propria giurisdizione, i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande e ritirati i permessi.

Art. 12.

I permessi di cui al precedente art. 11 non richiesti o non ritirati entro i termini stabiliti, potranno essere assegnati dai Comandanti di porto di Tripoli, Bengasi e Rodi tenendo presenti i criteri della ripartizione fatta ai sensi del 2° comma dell'art. 10.

Art. 13.

Alle unità di pesca che — nei limiti fissati dagli articoli precedenti — sia stato concesso di recarsi ad esercitare la pesca delle spugne negli algamenti della Libia o del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, sarà rilasciata dalle Autorità marittime dei porti di armamento, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 30 e deposito dei diritti di cui all'art. 19, speciale autorizzazione per recarsi nella zona prescelta con obbligo di presentarsi alle Autorità marittime dei porti abilitati al rilascio del permesso previsto dall'art. 9.

Detti porti sono:

Per la Libia: Tripoli (per tutti i sistemi di pesca); Zuara (solo per le gangave e fiocine); Bengasi e Derna (per tutti i sistemi di pesca).

Per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo: Rodi, Calino, Simi, Calchi e Castelrosso.

Art. 14.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente deve essere presentata dall'armatore, separatamente per ogni unità di pesca, entro i termini di cui al precedente art. 11, all'Autorità marittima del porto di armamento.

Art. 15.

La domanda dovrà indicare:

a) generalità complete e domicilio dell'armatore;

b) nome, stazza, nazionalità, numero e luogo di iscrizione della unità, generalità e numero di matricola della persona preposta al comando;

c) nome, stazza, nazionalità, numero e luogo di iscrizione della unità, generalità e numero di matricola della persona preposta al comando della nave deposito;

d) sistema di pesca che si vuole seguire;

e) se l'armatore o persona di sua fiducia intende imbarcare per prendere parte alla campagna di pesca;

f) dichiarazione di aver preso visione del presente Ordinamento e di averne consegnato un esemplare alla persona preposta al comando.

Art. 16.

Le domande degli armatori stranieri, separatamente per ciascuna unità, dovranno, pervenire all'Autorità marittima competente, a norma del precedente art. 13, pel tramite e con il visto della rispettiva Autorità consolare.

Art. 17.

Le unità di pesca nazionali della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, per recarsi ad esercitare la pesca all'estero, dovranno ottenere regolare permesso dall'Autorità marittima competente, da rilasciarsi in base alle disposizioni del presente Ordinamento, escluso il pagamento dei diritti di pesca.

Le unità nazionali ed estere che, dopo aver pescato con regolare permesso negli algamenti della Libia o del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, vogliano recarsi durante la stessa campagna a pescare in algamenti esteri, dovranno darne notizia all'Autorità marittima più vicina, denunziando il prodotto raccolto in Libia o nel Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le unità nazionali, prima di salpare per la nuova destinazione, dovranno ottemperare alle formalità prescritte dal successivo art. 34.

Art. 18.

Il permesso prescritto dall'art. 9 avrà la durata della campagna per la quale viene rilasciato.

La data d'inizio e quella di cessazione di ogni campagna sarà fissata con ordinanza dell'Autorità marittima competente, per la rispettiva giurisdizione.

Art. 19.

Il rilascio del permesso di cui all'articolo precedente sarà soggetto al pagamento dei seguenti diritti:

Sistema di pesca	Zona di pesca	
	Libia L.	Egeo L.
a) Fiocina	100 —	80 —
b) Tuffatori	100 —	80 —
c) Gangave fino a 5 tonn.	150 —	55 —
d) Gangave oltre 5 tonn.	200 —	110 —
e) Fernez fino a cinque palombari	600 —	250 —
f) Fernez ogni palombaro in più	250 —	125 —
g) Scafandro: fino a cinque palombari	800 —	300 —
h) Scafandro: ogni palombaro in più	200 —	100 —

Per la Libia la validità del permesso è normalmente limitata alle acque del compartimento marittimo per il quale fu rilasciato. Gli interessati potranno tuttavia chiedere di trasferirsi per la pesca nell'altro compartimento, facendone domanda alla Capitaneria di porto competente, la quale, nel decidere, terrà presente il limite del numero dei permessi fissato dagli art. 9 e 12 del presente Ordinamento. Nel caso che la domanda venga accolta non si dovrà ripetere il pagamento dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 20.

Le unità nazionali addette alla pesca delle spugne seguono le norme comuni per l'iscrizione nelle matricole delle navi, nel registro promiscuo ed in quello dei galleggianti, presso le Autorità marittime competenti. Le loro carte di bordo saranno però ritirate dall'Autorità marittima del porto di armamento e sostituite col permesso speciale di pesca di cui all'art. 9, che ne terrà vece a tutti gli effetti. Tale permesso sarà conforme all'allegato *A* ed in esso saranno indicati gli algamenti spugniferi della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, nei quali la spesca potrà esercitarsi. Analogo permesso dovrà essere rilasciato alle unità che intendono recarsi ad esercitare la pesca in acque straniere; ad esse non saranno ritirate però le carte di bordo.

Ai fini della contribuzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, di cui al R. decreto-legge 29 marzo 1923-I, n. 884, le unità adibite alla pesca delle spugne nelle acque della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, potranno continuare a tenere armato il ruolo di equipaggio, ottemperando alle disposizioni all'uopo stabilite dai codici per la Marina mercantile della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le navi deposito conserveranno invece i documenti prescritti per le navi ed i galleggianti addetti al traffico.

Art. 21.

Le unità nazionali addette alla pesca delle spugne sono obbligate alla regolare tenuta del giornale di pesca (allegato *B*).

CAPO III.

Composizione degli equipaggi — Preparazione professionale.

Art. 22.

La direzione delle unità di pesca, nonchè delle navi deposito nazionali, deve essere affidata a persona munita della qualifica di capo barca per la pesca delle spugne.

Art. 23.

Per ottenere la qualifica di capo barca per la pesca delle spugne occorre dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21;

b) essere cittadino metropolitano o libico o egeo o suddito dell'Africa Orientale italiana;

c) inscrizione fra la gente di mare di 1ª o di 2ª categoria;

d) tirocinio di cinque anni su barche destinate alla pesca delle spugne in qualità di addetto alla manovra nautica;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esperimento teorico-pratico sulle seguenti materie:

1° uso della bussola;

2° regole per evitare gli abbordi in mare;

3° principali doveri del capitano secondo le leggi marittime e sanitarie;

4° norme per evitare gli infortuni dei palombari e per prestare i soccorsi agli infortunati;

5° uso dei medicamenti d'urgenza.

L'esperimento sarà fatto innanzi ad apposita commissione presieduta dal Comandante del porto e della quale faranno parte un Ufficiale di porto ed il Medico di porto.

Ai riconosciuti idonei sarà rilasciato apposito certificato con l'indicazione del tipo di unità per il quale l'autorizzazione è valida.

Art. 24.

Sull'unità di pesca è consentito l'imbarco, con la qualifica di capopesca, dell'armatore o di persona di sua fiducia, al solo scopo di sorvegliare il buon andamento della pesca.

Il capopesca non dovrà esercitare alcuna ingerenza in ciò che riguarda la condotta nautica della nave ed i rapporti disciplinari e di servizio fra capobarca, equipaggio e squadra di lavoro.

Il capobarca è responsabile dell'applicazione delle norme del presente Ordinamento.

Art. 25.

Il personale che può prendere imbarco su unità nazionali esercitanti la pesca con palombaro (scafandro e fernez) è costituito:

a) dagli equipaggi, che comprendono tutte le persone destinate al governo e manovra della nave, motori e macchinari esistenti sull'unità, e le guide (colausieri);

b) dalle squadre di lavoro, che comprendono i palombari con lo scafandro e col fernez.

Spetta all'Autorità marittima di determinare, in relazione al tonnellaggio e al tipo di ciascuna unità, il numero delle persone che debbono comporre l'equipaggio.

I cambiamenti nella composizione dell'equipaggio e delle squadre di lavoro dovranno essere notificati all'Autorità marittima più vicina alla zona di pesca, e comunicati da detta Autorità a quella che ha rilasciato il permesso. I capibarca non possono essere sostituiti senza il consenso dell'armatore e della Autorità marittima.

Art. 26.

Le persone di cui alla lettera *a*) del precedente articolo devono essere inscritte fra la gente di mare di 1ª o di 2ª categoria.

Le persone di cui alla lettera *b*) non hanno obbligo di inscrizione fra la gente di mare.

Non potrà essere ammesso ad esercitare la pesca con lo scafandro, col fernez o col tuffo a corpo nudo chi non abbia raggiunto l'età di 18 anni od abbia superato quella di 60.

Per i minori degli anni 21 non emancipati occorre però l'autorizzazione paterna o di chi esercita la patria podestà.

Art. 27.

Le persone addette alle squadre di lavoro debbono essere inscritte nello speciale registro (allegato *C*) tenuto dalla Autorità marittima competente, verso presentazione di documento comprovante la loro identità personale.

Ad ogni palombaro sarà rilasciato un libretto personale, munito di fotografia, conforme al modello (allegato *D*).

Le Capitanerie di porto di Tripoli, Bengasi e Rodi si comunicheranno reciprocamente le generalità delle persone alle quali, nelle rispettive giurisdizioni, è stato rilasciato il libretto di palombaro.

Art. 28.

I marittimi destinati ad imbarcare su unità nazionali per la pesca delle spugne, in qualità di capobarca, guida e palombaro, dovranno frequentare, prima dell'imbarco, corsi pratici accelerati di istruzione professionale presso le Autorità marittime autorizzate, con le norme che saranno fissate dai Comandanti di porto di Tripoli, Bengasi e Rodi.

L'obbligo di frequentare il corso pratico di cui al precedente capoverso si limita, di regola, ad una sola volta: è però in facoltà delle Autorità marittime su citate, qualora lo ritengano necessario od opportuno, di far ripetere una o più volte il corso stesso a coloro che già lo avessero frequentato.

Capo IV.

Armamenti - Visita alle unità ed agli equipaggi.

Art. 29.

Le persone preposte al comando di unità di pesca sono obbligate ad accertarsi che esistano a bordo gli attrezzi necessari all'esercizio del mestiere, secondo le norme del presente Ordinamento, e provviste alimentari sane e sufficienti.

E' altresì loro obbligo di curare che gli attrezzi e le provviste anzidette siano tenuti in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

Art. 30.

Le unità di pesca nazionali munite di scafandro o di fernez e le navi deposito, prima della partenza per la pesca dovranno essere sottoposte a visita per accertare le condizioni di navigabilità del natante, lo stato di funzionamento del motore e degli attrezzi, corredi (vedi allegato *A*) e provviste: sarà inoltre accertato lo stato sanitario dell'equipaggio, l'idoneità fisica dei palombari all'esercizio del mestiere e la stato di efficienza della cassette medicinali e di pronto soccorso.

Tali accertamenti saranno eseguiti da apposita Commissione di cui al successivo articolo 32, tenendo presenti le prescrizioni di cui agli allegati *E*, *F* ed *I* annessi al presente Ordinamento.

I risultati delle visite sanitarie ai palombari saranno trascritti nello speciale registro conforme al modello *L*.

Nei casi di dubbio circa lo stato sanitario di qualche persona dell'equipaggio e l'idoneità fisica di qualche palombaro all'esercizio del mestiere, la Commissione potrà disporre che ulteriori e più approfonditi accertamenti siano eseguiti presso un ospedale, oppure, ove esistano, da medici specializzati.

Art. 31.

Le unità nazionali che pescano con scafandro o con fernez debbono, nell'esercizio della pesca, essere aggregate, in numero non superiore a quello appresso indicato, ad una nave deposito:

deposito da 15 a 20 tonn. stazza lorda: 2 unità di pesca;
deposito da 21 a 30 tonn. stazza lorda: 3 unità di pesca;
deposito da 31 a 50 tonn. stazza lorda: 4 unità di pesca.

Art. 32.

Gli accertamenti di cui al precedente articolo 30 saranno eseguiti da una Commissione così composta:

il Comandante del porto nel quale si effettua l'armamento, presidente;
un medico di porto, membro;
un perito tecnico navale designato dal Comandante del porto, membro.

La Commissione redigerà apposito verbale degli accertamenti effettuati e di essi sarà presa nota sul permesso speciale di cui all'art. 9 e sui documenti personali dei componenti le squadre di lavoro.

Art. 33.

I compensi dovuti complessivamente ai membri della Commissione per gli accertamenti di cui all'art. 30 saranno liquidati nella seguente misura:

Fernez	L.	90
Scafandri di piccola profondità	»	120
Scafandri di media profondità	»	150
Scafandri grandi	»	180
Depositi	»	45

Art. 34.

Ultimata la campagna, i palombari dovranno essere sottoposti, dalla stessa Commissione prevista dall'art. 32, e tenendo presente, all'occorrenza, quanto prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 30, a nuova visita, il cui risultato sarà trascritto sul libretto personale. Detta visita potrà essere effettuata anche in un porto diverso da quello dell'armamento, purchè abilitato ai sensi dell'art. 13. In questo caso il risultato degli accertamenti dovrà essere comunicato all'Autorità marittima che ha rilasciato il libretto.

Il compenso spettante al sanitario per tale visita sarà di L. 40 per le navi che pescano con scafandri di piccola profondità o con i fernez, di L. 60 per quelle con scafandri di media profondità e di L. 90 per quelle adibite alla pesca di

grande profondità, complessivamente per tutti i palombari imbarcati su ogni unità.

Nessun compenso spetterà invece agli altri membri della Commissione.

CAPO V.

Arruolamento.

Art. 35.

Gli equipaggi delle unità nazionali di pesca con qualsiasi sistema e le navi deposito, devono stipulare, innanzi alla Autorità marittima del porto di armamento, contratto scritto di arruolamento conforme al tipo riportato all'allegato *G*.

Copia di tale contratto dovrà esere conservata a bordo.

Art. 36.

L'arruolamento degli equipaggi delle unità estere è fatto con le forme e le modalità della legge della Nazione alla quale la unità appartiene.

A richiesta dell'armatore e previo assentimento della rispettativa Autorità consolare, l'Autorità marittima italiana potrà procedere alla stipulazione del contratto come per gli equipaggi nazionali.

Art. 37.

L'arruolamento dei pescatori potrà farsi:

a) a paga mensile con o senza partecipazione al prodotto lordo della pesca;

b) a « coppelli » ossia con diritto ad una percentuale sul quantitativo delle spugne da ciascuno pescate, restando ferme tutte le spese di esercizio a carico dell'armatore.

La disposizione di cui alla lettera *b*) si applica solo ai palombari.

Gli arruolati a mese avranno diritto al salario ed alla panatica dal giorno dell'imbarco a quello dello sbarco.

Gli stessi potranno ottenere, all'atto dell'arruolamento, una anticipazione non superiore alla metà della paga mensile corrispondente all'intera campagna; tale anticipazione sarà scontata detraendo da ogni salario dei mesi successivi una quota parte di essa.

Art. 38.

Le anticipazioni in danaro pattuite negli arruolamenti a « coppelli » saranno versate ratealmente, con le seguenti modalità:

a) un decimo all'atto dell'arruolamento;

b) tre decimi entro il periodo compreso fra il giorno dell'arruolamento e quello della partenza per la pesca;

c) quattro decimi da corrispondere a rate, durante le campagne di pesca, alla famiglia od alle persone a carico dell'arruolato, a termini di legge;

d) due decimi alla fine della campagna, all'atto della liquidazione dei conti.

I sei decimi di cui alle lettere *c*) e *d*) saranno depositati, prima della partenza per la pesca, presso una Banca o Ufficio postale del luogo, a conto corrente, intestato all'Autorità marittima locale.

L'arruolato che alla fine della campagna venisse a trovarsi in debito, dovrà saldarlo o dare un acconto fino alla concorrenza di uno dei due decimi ancora disponibili presso la Banca o l'Ufficio postale, ritenendosi l'altro decimo insequestrabile.

L'arruolato non avente persone a carico a termine di legge, potrà riscuotere direttamente, all'inizio della campagna, otto decimi della anticipazione, esclusi cioè i due decimi di cui alla lettera *d*).

Art. 39.

Nessun anticipo può essere corrisposto a qualsiasi titolo prima della stipulazione del contratto a pena di nullità.

Art. 40.

L'arruolato che, all'atto della partenza dell'unità di pesca, per giustificato motivo, non possa imbarcarsi, potrà essere prosciolto dall'arruolamento, ovvero essere autorizzato a raggiungere l'unità di pesca quando l'impedimento verrà a cessare. La scelta fra le due soluzioni spetta all'armatore. L'arruolato prosciolto dal contratto rimane in debito verso l'armatore delle somme avute in anticipazione.

Art. 41.

Il marittimo rimasto in debito verso la nave nel caso previsto dall'articolo precedente, cessato l'impedimento, potrà contrarre l'arruolamento su altra unità, ma avrà obbligo di saldare il suo debito con le nuove anticipazioni che percepirà. Non bastando le nuove anticipazioni a saldare il debito, la differenza dovrà essere corrisposta al creditore alla fine della campagna o all'inizio di quella successiva. Nel caso che il debitore non partecipi alla successiva campagna, resterà a cura del creditore di far valere il suo credito nelle consuete forme di legge.

Art. 42.

Nel caso di pescatori rimasti in debito come agli articoli 40 e 41, ovvero alla fine della campagna di pesca, qualora il debito fosse rilevante e tale da non potersi pagare in una sola volta, sarà consentito il pagamento a rate all'inizio dei successivi arruolamenti.

Art. 43.

Dalle Autorità marittime dei porti di armamento sarà tenuta una rubrica dei pescatori di spugne debitori, conforme all'allegato *H*.

L'accertamento del debito sarà fatto con dichiarazioni di accettazione da parte del debitore o con decisione motivata dalla Autorità marittima predetta in caso di contestazione.

Sulle somme dovute dai pescatori, di cui agli articoli 40, 41 e 42, sarà corrisposto l'interesse legale.

Art. 44.

Qualora nel contratto di arruolamento sia stabilita la corresponsione all'armatore degli interessi sulle somme anticipate agli arruolati, il tasso di interesse non potrà essere superiore a quello legale in materia commerciale.

Sarà nulla qualunque pattuizione contraria.

CAPO VI.

Norme per l'esercizio della pesca.

Art. 45.

Le profondità minime e massime nelle quali è consentita la pesca in relazione ai sistemi usati sono le seguenti:

fiocina: nessuna limitazione;
tuffatori: fino a 35 metri;

fernez: da 10 a 40 metri;
scafandro: da 15 a 60 metri;
gangava: nelle zone od entro i limiti che saranno determinati all'inizio di ogni campagna dall'Autorità marittima competente.

Art. 46.

Sono vietati la pesca, il trasporto e la vendita delle spugne, che, immerse nell'acqua, non oltrepassino il diametro di 8 centimetri per le equine e di 6 centimetri per le altre.

Questa disposizione non si applica alla pesca con la gangava; però le spugne pescate con tale sistema che non raggiungano i limiti suddetti, dovranno essere consegnate all'Autorità marittima, che le venderà a beneficio della Cassa assicurazione pescatori spugne di cui all'art. 73 del presente Ordinamento.

Art. 47.

Prima di abbandonare la zona di pesca per la quale è stato rilasciato il permesso, le unità dovranno approdare in località ove esistano uffici portuali o doganali per la registrazione dei prodotti o per l'espletamento delle formalità doganali.

Gli uffici doganali comunicheranno alle Autorità marittime i risultati delle registrazioni compiute.

Art. 48.

Allo stesso obbligo della registrazione sono soggette le spugne nere raccolte nelle spiagge o in mare, mediante impiego di qualsiasi attrezzo.

Art. 49.

E' vietata la vendita di prodotti in mare o nei porti o punti di approdo ove non esistano uffici portuali o doganali, come pure il trasporto su altre unità non appartenenti allo stesso armamento.

Art. 50.

Alle unità di qualsiasi tipo, armate per la pesca delle spugne, è vietato il trasporto di passeggeri e di merci.

L'Autorità marittima competente, di volta in volta, e con le cautele che riterrà opportune, potrà consentire alle dette unità il trasporto di persone destinate ad equipaggiare altre unità che pescano nella zona di competenza.

Art. 51.

La pesca con le unità munite di scafandro si distingue in tre categorie:

a) pesca in piccole profondità: fino a m. 35;

b) pesca in medie profondità: fino a m. 50;

c) pesca in grandi profondità: fino a m. 60.

Il numero minimo dei palombari per ciascuna delle suddette categorie non può essere inferiore rispettivamente a 5, 9 e 13.

E' vietato alle unità di pescare a profondità superiori a quelle segnate sul permesso speciale.

Nel caso in cui il numero dei palombari divenisse, per circostanze impreviste, inferiore a quello sopraindicato per ciascuna unità, il capitano è tenuto a completarlo al più presto. Nel frattempo può far lavorare i rimanenti, ma senza aumentare il numero e la durata delle immersioni.

Art. 52.

Il numero minimo di palombari sulle unità che pescano col fernez o con tuffatori non può essere, per ogni unità, inferiore a cinque.

Art. 53.

Prima di iniziare giornalmente le operazioni di pesca con palombari (scafandro e fernez), la persona preposta al comando è tenuta ad accertarsi dello stato di salute dei medesimi, del buon funzionamento delle pompe, delle valvole e dell'elmo, dell'integrità dei tubi e dei vestiti, ecc., e così pure, di volta in volta, mediante accurati scandagli, della profondità della zona di lavoro prescelta in relazione a quella consentita dal permesso.

Art. 54.

La persona preposta al comando deve accertare che i palombari abbiano perfetta conoscenza degli apparecchi e dei segnali convenzionali da scambiarsi con la guida (colausiere) per mezzo della braca-guida (colauso).

La salita a galla del palombaro deve essere fatta esclusivamente lungo la braca.

I palombari con scafandro non debbono essere svestiti prima che siano trascorsi trenta minuti primi dall'emersione.

Art. 55.

I palombari e tuffatori non devono in alcun caso effettuare due immersioni consecutive.

Essi non potranno effettuare una nuova immersione prima che sia compiuto il ciclo delle immersioni di tutti gli altri componenti la squadra.

In ogni caso i palombari non potranno compiere più di cinque immersioni giornaliere.

Art. 56.

I palombari con lo scafandro non devono permanere sotto acqua, dallo inizio della immersione al principio della emersione, per tempi superiori ai seguenti:

da 15 a 20 metri di profondità minuti primi 40;
» 21 a 35 » » » » » 30;
» 36 a 45 » » » » » 15;
» 46 a 50 » » » » » 10;
» 51 a 55 » » » » » 7;
» 56 a 60 » » » » » 5.

I palombari con fernez non devono superare i seguenti periodi di permanenza massima:

da 10 a 20 metri di profondità: minuti primi 30;
» 21 a 30 » » » » » 20;
» 31 a 35 » » » » » 15;
» 36 a 40 » » » » » 10.

La guida od il palombaro saranno responsabili delle infrazioni alle disposizioni del presente articolo, in quanto siano all'uno od all'altro imputabili.

Art. 57.

La discesa a fondo con scafandro deve essere eseguita il più rapidamente possibile, compatibilmente con la quantità di aria che può fornire la pompa, per controbilanciare nel vestito la pressione esterna.

Art. 58.

I palombari non devono emergere avvalendosi della galleggiabilità ottenuta mediante gonfiamento del vestito (salita a pallone). Essi devono manovrare la valvola dell'elmo in modo da alleggerire gradualmente il peso dello scafandro senza però acquistare movimento ascensionale.

I palombari debbono essere tirati a bordo lentamente, a mezzo della braca, in maniera da percorrere in media circa metri quattro al minuto primo, comprese convenienti fermate in rapporto alla profondità.

La guida od il palombaro saranno responsabili delle infrazioni alle disposizioni del presente articolo, in quanto siano all'uno od all'altro imputabili.

Art. 59.

Gli equipaggi e le squadre di lavoro hanno diritto a 24 ore di riposo dopo sei giorni di effettivo lavoro consecutivo.

CAPO VII.

Prevenzione degli infortuni - Cura degli ammalati ed infortunati.

Art. 60.

Se l'arruolato contrae malattia o è ferito per servizio della impresa, le spese di cura saranno a carico dell'armatore fino al limite massimo di giorni 120. Agli effetti della retribuzione lo stesso si considera come se continuasse ad essere imbarcato.

Se invece l'arruolato contrae malattia o si ferisce senza sua colpa, ma non per causa di servizio, il trattamento di cui al comma precedente sarà ridotto a giorni 80. L'armatore dovrà però anticipargli le spese di cura fino al limite massimo di cui al primo comma, con diritto di rivalsa. Se infine l'arruolato contrae malattia od è ferito per sua colpa, le spese della cura saranno a suo carico, ma l'armatore avrà l'obbligo di anticiparle fino al limite di cui al primo comma, con diritto di rivalsa. Agli effetti della retribuzione lo stesso si considera come non imbarcato.

In ogni caso l'armatore è tenuto al rimpatrio dell'arruolato al porto di armamento, qualora dopo il periodo di cura, esso non si trovi in condizione di riprendere il lavoro.

L'accertamento della causa di servizio deve essere fatto dal medico di porto, salvo il disposto degli articoli 67 e 69, ed all'estero dal medico di fiducia del Consolato Italiano competente.

Art. 61.

In caso di malattia o di infortunio, se il medico di porto o il medico di fiducia del Consolato Italiano competente giudica necessario il ricovero in ospedale dell'arruolato, questi non potrà rifiutare di entrarvi, sotto pena di decadenza da ogni diritto di cura a carico dell'armatore.

L'Autorità marittima od il Consolato Italiano competente faranno eseguire saltuariamente dal medico di porto o da quello fiduciario del Consolato, accertamenti sullo stato di salute del ricoverato in ospedale od in casa di cura e ne chiederanno, appena possibile, la dismissione.

Art. 62.

Verificandosi infortuni professionali a palombari saranno applicate le istruzioni per il pronto soccorso (vedi allegato *F*).

Art. 63.

Dopo effettuate le reimmersioni, se prescritte dalle istruzioni di cui all'articolo precedente, qualunque sia la gravità del caso, e l'esito delle reimmersioni praticate, l'infortunato dovrà essere trasportato sulla nave deposito per le ulteriori cure immediate prescritte dalle istruzioni stesse.

Art. 64.

Ultimate le accennate cure, l'infortunato, ovvero, in caso di decesso, il di lui cadavere, sarà reimbarcato sull'unità sulla quale si è verificato l'infortunio e trasportato al più vicino porto o punto di approdo, sede di Autorità marittima, alla quale sarà presentata relazione dell'accaduto.

Dell'avvenuta denuncia l'Autorità marittima o quella consolare prenderà nota nel permesso speciale di pesca (allegato *A*) ovvero sul ruolo di equipaggio.

Art. 65.

Il medico di porto seguirà il decorso della malattia o della cura dell'infortunato e terrà conto dei dati raccolti per esprimere a suo tempo il proprio parere sulle conseguenze dell'infortunio, redigendo una dichiarazione definitiva che sarà annotata sul libretto personale dell'infortunato.

In caso di morte ne redigerà il referto, precisando in quanto possibile le cause fisiologiche del decesso.

Art. 66.

I palombari riconosciuti permanentemente inabili al servizio saranno esclusi dall'esercizio della loro professione e sarà loro ritirato il libretto personale.

Art. 67.

Contro le decisioni adottate dalla Commissione prevista dall'art. 32 nei riguardi dello stato sanitario dei componenti gli equipaggi e l'idoneità fisica dei palombari all'esercizio del mestiere, e, contro le decisioni del medico di porto nei casi contemplati dagli articoli 60 e 65 del presente Ordinamento, chiunque possa avervi interesse avrà facoltà di chiedere una visita superiore di controllo, che sarà effettuata da una commissione nominata dal direttore di sanità della Colonia o del Possedimento.

La spesa relativa andrà a carico di chi avrà richiesto la visita di controllo; però, se la visita è chiesta dal marittimo e non viene confermata la decisione della Commissione di cui all'art. 32, e quella del medico di porto, la spesa di cui trattasi andrà a carico dell'armatore.

Art. 68.

Allo scopo di assicurare agli infermi di malattie professionali dei palombari la massima unità e continuità di indirizzo e di trattamento curativo, uno dei medici in servizio presso gli ospedali coloniali principali della Libia, designato dal direttore dell'ospedale, sarà destinato in modo speciale alla cura delle malattie professionali dei palombari.

Il Governo del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo provvederà nel modo che riterrà più opportuno per il raggiungimento dello stesso fine.

CAPO VIII.

Inchieste pei casi d'infortunio.

Art. 69.

L'Autorità marittima locale, ed all'estero quella consolare competente, dopo aver preso le necessarie disposizioni per l'ulteriore assistenza dell'infortunato, procederà in ogni caso alla assunzione di sommarie informazioni sull'accaduto e darà notizia col mezzo più rapido alla Capitaneria dalla quale dipende, dei risultati delle informazioni stesse e delle previsioni del sanitario intorno alle conseguenze dell'infortunio ed alla durata dell'inabilità.

L'unità di pesca non potrà allontanarsi dal porto senza l'autorizzazione della Capitaneria competente, o del Consolato italiano, se all'estero.

Art. 70.

Nei casi seguiti da morte, da inabilità giudicata superiore a 30 giorni, ovvero nel caso che dalle informazioni sommarie fossero risultati fondati sospetti di dolo, colpa, negligenza od imperizia, a carico del capobarca e di altra persona imbarcata, si procederà ad inchiesta formale da una Commissione così composta:

il Comandante della capitaneria od un ufficiale di porto da lui delegato, presidente;

un ufficiale di porto od altra persona competente designata dal Comandante predetto, membro;

un medico di porto od altro sanitario designato dal Comandante stesso, membro.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà farsi assistere dal medico dell'ospedale di cui all'art. 68.

Per il compimento dell'inchiesta saranno osservate le norme di cui al capoverso dell'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e modificato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, estesi alla Libia rispettivamente con Regi decreti 25 maggio 1913, n. 668, e 18 marzo 1923-I, n. 897.

Qualora a richiesta dell'armatore o capobarca interessato il Comandante della Capitaneria competente acconsenta che l'inchiesta si effettui in luogo diverso da Rodi, Tripoli e Bengasi, le indennità eventualmente spettanti ai membri della Commissione saranno a carico dell'unità di pesca.

Art. 71.

Nel caso che non debbasi procedere ad inchiesta formale, ovvero nel caso che dall'inchiesta formale non siano emersi elementi di negligenza, imperizia, colpa o dolo, l'unità di pesca sarà autorizzata a riprendere il proprio esercizio.

In caso contrario essa sarà trattenuta a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale la quale dovrà giudicare d'urgenza. In un caso o nell'altro, saranno spediti all'Autorità giudiziaria gli atti dell'inchiesta.

Art. 72.

Se debbasi procedere a formale inchiesta per infortunio occorso su unità di bandiera estera, ne sarà data preventiva notizia alla Autorità consolare interessata, che potrà assistere all'inchiesta stessa e farsi rilasciare copia degli atti relativi.

CAPO IX.

Assicurazioni ed indennità relative.

Art. 73.

È istituita in Rodi la Cassa Italiana Assicurazione e Previdenza Sociale dei pescatori di spugne del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo e della Libia, presso la quale debbono essere assicurate, a cura ed a carico dell'armatore, tutte le persone che in qualsivoglia qualità, debbono imbarcare per la pesca delle spugne negli algamenti della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo. È fatta eccezione per i marittimi su navi inscritte nei porti del Regno, aventi obbligo di assicurazione a norma delle leggi vigenti nel Regno.

L'ordinamento della predetta Cassa, la natura, la forma e l'entità della prestazione assicurativa formeranno oggetto di separati provvedimenti su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per le colonie e per le finanze, da emanarsi a termine dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 74.

Sul permesso speciale di pesca di cui all'art. 9 sarà registrato il numero, il luogo e la data del rilascio della quietanza comprovante il pagamento del premio di assicurazione e il relativo ammontare.

Art. 75.

È vietato di impiegare persone dell'equipaggio e delle squadre di lavoro in mansioni diverse da quelle contemplate nella convenzione di arruolamento. In caso di infrazione il capo barca preposto alla direzione dell'unità di pesca sarà civilmente responsabile degli infortuni che potessero derivare dalla infrazione stessa, restando la Cassa Italiana Assicurazioni di cui all'art. 73 esonerata da ogni responsabilità.

Art. 76.

Indipendentemente dalle indennità che saranno liquidate dalla Cassa Assicurazioni a favore degli aventi diritto, nei casi di invalidità permanente assoluta o di morte, saranno direttamente a carico dell'armatore di unità con palombari le seguenti indennità suppletive per ogni palombaro infortunato:

a) in caso di invalidità permanente assoluta L. 1500

b) in caso di morte . . . . » 1000

Art. 77.

Il pagamento delle indennità di cui all'articolo precedente, per il quale l'armatore è personalmente responsabile, potrà, occorrendo, essere eseguito coattivamente, con la procedura indicata dall'art. 57 del Codice per la Marina mercantile per la Libia e dall'art 57 del Codice per la Marina mercantile per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Con la stessa procedura saranno esigibili i crediti indicati dagli stessi articoli del Codice per la Marina mercantile per la Libia e per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Potrà essere negata la spedizione e inibito l'esercizio della pesca alle unità, che, richieste, non abbiano provveduto al pagamento delle indennità o crediti di cui sopra.

CAPO X.

Controversie e loro risoluzione.

Art. 78.

La risoluzione delle controversie derivanti da rapporti contrattuali o dall'applicazione delle norme del presente Ordinamento fra armatori o capitani ed equipaggio, oppure tra armatori e capitano, è devoluta alle Autorità marittime indicate dall'art. 11 del Codice per la Marina mercantile per la Libia e dagli articoli 11 e 12 del Codice per la Marina mercantile per il Possedimento delle isole Italiane dell'Egeo.

È competente per territorio l'Autorità marittima del porto di armamento, salvo alle parti di richiedere di comune accordo che la controversia venga risolta da una delle Autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Rodi.

La competenza per valore e le norme procedurali sono quelle stabilite per le controversie fra marittimi imbarcati sulle navi addette al traffico.

CAPO XI.

Competenza in materia penale - Reati e pene.

Art. 79.

I contravventori agli articoli 9, 17, 22, 29, 34, 38, 45, 49, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 69, 73 e 75 saranno puniti con la ammenda da L. 200 a L. 3000. I contravventori agli articoli 5, 24 (2° comma), 25 (ultimo comma), 26, 27, 31, 46, 53, 54 e 55 saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

I contravventori agli articoli 3, 4, 13 (1° comma), 21, 36, 48, 50 e 59 saranno puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500.

Saranno passibili della stessa ammenda coloro che si presentassero alle Autorità marittime dei porti abilitati al rilascio del permesso previsto dall'art. 9, senza la speciale autorizzazione delle Autorità del porto di armamento, giusta il disposto dell'art. 13.

Per ogni dichiarazione inesatta concernente le anticipazioni fatte ai palombari in base al disposto dell'art. 38, si applica l'ammenda da L. 200 a L. 3000 a carico del capitano e del palombaro responsabili.

Art. 80.

Per qualunque altra contravvenzione al presente Ordinamento non specialmente prevista si applica l'ammenda da L. 20 a L. 500.

Art. 81.

Il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, può far domanda di oblazione, depositando una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla Legge. La domanda è presentata alla stessa Autorità marittima indicata nell'art. 78 la quale determina la somma da pagarsi a titolo di oblazione entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita dalla Legge.

I contravventori devono pagare oltre la somma di cui sopra, le eventuali spese giudiziarie dovute fino al momento in cui il procedimento penale viene interrotto.

Art. 82.

Le Autorità marittime menzionate agli articoli 78 e 81, nel giudicare a norma degli articoli precedenti, potranno a loro insindacabile giudizio assegnare dei premi agli agenti operanti che si rendano particolarmente meritevoli per zelo e diligenza.

Art. 83.

Il prodotto delle ammende e delle oblazioni, detratte le quote eventualmente accordate agli agenti operanti, ed il ricavato della vendita degli oggetti confiscati, sono devoluti alla Cassa italiana assicurazione e previdenza sociale dei pescatori di spugne delle isole italiane nell'Egeo e della Libia.

Art. 84.

Ai marittimi condannati per diserzione, anche col beneficio della sospensione condizionale della pena, sarà inibito l'imbarco su unità addette alla pesca delle spugne per le due campagne successive a quella nella quale è avvenuta la diserzione.

Art. 85.

Il capobarca condannato per omicidio colposo o lesione colposa sarà sospeso dall'esercizio professionale per la durata massima di due campagne consecutive. In caso di recidiva gli sarà ritirata l'autorizzazione di capobarca.

Art. 86.

Le Autorità marittime indicate nell'art. 78, ciascuna entro i limiti della propria circoscrizione, sono competenti a giudicare tutte le infrazioni previste nel presente Ordinamento con le norme di procedura stabilite per i reati marittimi, dai Codici per la Marina mercantile per la Libia e per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Avverso le sentenze di condanna a pena pecuniaria superiore a L. 2.000 è ammesso appello al Tribunale competente entro i tre giorni successivi alla notifica della sentenza.

CAPO XII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 87.

Agli effetti penali e disciplinari previsti dai Codici per la Marina mercantile della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, le unità addette alla pesca delle spugne e le navi deposito, si considerano come navi e non come galleggianti.

Art. 88.

Le disposizioni del Codice per la Marina mercantile per la Libia e del Codice per la Marina mercantile per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, in materia di diserzione, sono applicabili ai marittimi imbarcati su unità di bandiera italiana per la pesca delle spugne negli algamenti del possedimento delle isole italiane dell'Egeo e della Libia.

Art. 89.

Gli armatori che alla data di entrata in vigore del presente Ordinamento avessero alla propria dipendenza capibarca e persone d'equipaggio non in regola con le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 23 ed al primo comma dell'art. 26, dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione entro due anni dalla data su citata e cioè per una metà almeno dei suddetti marittimi nel primo anno, e per i rimanenti nel secondo.

Art. 90.

È data facoltà al Governo della Libia di stabilire anno per anno l'obbligo che tutto o parte del quantitativo di spugne grezze pescato debba subire una prima lavorazione in colonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le colonie
LESSONA.

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

ALLEGATO A
(Art. 9-13-20-64)

GOVERNO DEL ....

R. .... DI PORTO DI ....

PERMESSO SPECIALE PER LA PESCA DELLE SPUGNE

....

che si rilascia ....
alla .... denominat ....
di tonnellate nette .... lorde ....
di bandiera ....
inscritto nel ....
di proprietà del signor ....
....

Il presente permesso tiene luogo delle carte di bordo che sono state depositate presso questo Ufficio.

.... *li* ....

Il ....

L.S.

VISITE DI PRIMO ARMAMENTO

Lo scafo, il motore, la pompa e gli apparecchi sono stati sottoposti a visite in .... come da verbale n. .... in data .... e riconosciuti idonei per il lavoro a profondità non superiore a m. ....

L'equipaggio e le squadre di lavoro sono stati riconosciuti idonei in seguito a visita medica.

.... *li* ....

Il ....

VISITE OCCASIONALI

....
....
....
....
....

DIRITTI PAGATI

Con bolletta n. .... in data .... sono state pagate presso. .... L. .... come tassa di licenza oltre L. .... per N. .... palombari imbarcati in più.

.... *li* ....

Il ....

Pagamenti suppletivi: ....
....
....

ASSICURAZIONI

Con bolletta n. .... in data .... dell'Ufficio di .... sono stati pagati i seguenti diritti per assicurazione:

Capobarca	a L. 40	N.	L.	....
Equipaggio	» » 20	»	»	....
Palombari da scafandro .	» » 260	»	»	....
Palombari da fernez . .	» » 180	»	»	....
			TOTALE L.	....

.... *li* ....

Il ....

RUOLINO EQUIPAGGIO

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Inscrizione fra la gente di mare		Qualità a bordo	Convenzione arruolamento			Data di imbarco	Data di sbarco
		N.	Luogo		N.	Luogo	Data		

QUADRA DI LAVORO

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Tessera		Qualità a bordo	Convenzione arruolamento			Data di imbarco	Data di sbarco
		N.	Luogo e data del rilascio		N.	Luogo	Data		

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

L'unità di pesca alla quale è intestato il presente permesso è **autorizzata** a **recarsi** nelle acque di . . . . per esercitarvi la pesca con lo . . . .

Dovrà presentarsi al . . . . per ottenere il permesso definitivo.

. . . . li . . . .

IL . . . .

AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA

L'unità di pesca alla quale è intestata la presente licenza è **autorizzata** a **pescare** con . . . . in profondità . . . .

. . . . li . . . .

IL . . . .

AUTORIZZAZIONE PER RECARSI ALL'ESTERO

L'unità di pesca alla quale è intestata la presente licenza è **autorizzata** a **recarsi** a pescare nei banchi di . . . . con obbligo di disarmare n uno dei porti italiani autorizzati.

. . . . li . . . .

IL . . . .

VISTI ARRIVARE E PARTIRE

ALLEGATO B 1°
(Art. 21 reg.)

R. CAPITANERIA DI PORTO DI . . . .

GIORNALE DI PESCA

rilasciato alla barca denominata . . . .
di tonnellate . . . . **inscritta nel** . . . .
di . . . . **al n.** . . . . **al comando del capobarca**
per la pesca . . . .
munita di permesso n. . . . . **in data** . . . .
rilasciato a . . . .
sistema adoperato (palombari o tuffatori) . . . .

. . . . . . li . . . .

IL . . . .

GIORNO . . . .

Ora dell'uscita . . . . ora del ritorno . . . .
Località . . . .
Profondità . . . .

PRODOTTO COMPLESSIVO DELLA PESCA			*Osservazioni*
Qualità	Pezzi num.	Peso comples. kg.	

PRODUZIONE DEI SINGOLI PALOMBARI O TUFFATORI				*Osservazioni*
NOME e COGNOME	Numero delle immersioni	Prodotto		
		num. pezzi	peso kg.	

ALLEGATO B-2
(Art. 21 reg.)

R. CAPITANERIA DI PORTO DI

GIORNALE DI PESCA

Rilasciato alla barca denominata . . . . di tonn. . . . .
iscritta al N. . . . . al comando del capobarca per la pesca. . . . .
. . . . munito di permesso di pesca N. . . . rilasciato a . . . .
. . . . mestiere adoperat › (gangava o fiocina). . . . .

. . . . *li* . . . .

IL . . . .

RISULTATO GIORNALIERO DELLA PESCA

DATA	ZONA DI PESCA	Profondità metri	SPUGNE PESCATE					
			1ª qualità		2ª qualità		3ª qualità	
			N.	Kg.	N.	Kg.	N.	Kg.

ALLEGATO C.
(Art. 27)

MATRICOLA DEI PALOMBARI

Palombaro . . . . nato a . . . . il . . . . , . . domiciliato . . . .
di nazionalità . . . . ammogliato con . . . . con N. . . . . figli. Proviene dal N. . . . . riportato al N. . . . .

ACCERTAMENTI ESEGUITI	VISITE MEDICHE						INFORTUNI
	CAMPAGNA ANNO		CAMPAGNA ANNO		CAMPAGNA ANNO		Luogo e data, circostanze, cause. Esito definitivo. Indennità pagate
	Visita iniziale	Visita finale	Visita iniziale	Visita finale	Visita iniziale	Visita finale	
ANAMNESI							
Abitudini: Tabagismo							
Abitudini: Stupefacenti							
Abitudini: Alcoolismo							
ESAME OBIETTIVO							
Organi respiratori:							
Perimetro toracico: inspirazione forzata							
Perimetro toracico: espirazione id.							
Perimetro toracico: medio							
Sistema cardio-vascolare:							
Pressione arteriosa							
Apparato digerente							
Apparato locomotore							
Sistema nervoso							
Esame oftalmico							
Esame auricolare							
Esame urina							
Giudizio complessivo							
	Imbarco . . li . . . il	Sbarco . . li . . . il	Imbarco il . . . . . il	Sbarco . . li . . . il	Imbarco . . li . . . il	Sbarco . . li . . . il	

ALLEGATO *D.*
(Art. 27)

R. CAPITANERIA DI PORTO DI . . . .

LIBRETTO PERSONALE DA PALOMBARO

che si rilascia a . . . .

figlio di . . . . nato a . . . .

domiciliato a . . . . di nazionalità . . . .

inscritto al N. . . . . . . delle matricole della gente di mare di $\frac{1^a}{2^a}$ categoria

del Compartimento Marittimo di . . . .

celibe (od (ammogliato con . . . . o senza prole . . . .

indicare il numero dei figli), inscritto il . . . . al N. . . . . .

del Registro Squadre di lavoro della . . . . di . . . .

. . . ., *lì* . . . .

IL . . . .

FOTOGRAFIA

L. S.

CAMPAGNA ANNO 19....

VISITA INIZIO CAMPAGNA

ANAMNESI

Abitudini: Tabagismo . . . .
Abitudini: Stupefacenti. . . . .
Abitudini: Alcoolismo . . . .

ESAME OBIETTIVO

Organi respiratori:

Perimetro toracico: inspirazione forzata . . . .
Perimetro toracico: espirazione forzata. . . . .
Perimetro toracico: medio . . . .

Sistema cardio-vascolare:

Pressione arteriosa . . . .

Apparato digerente . . . .

Apparato locomotore. . . . .

Sistema nervoso . . . .

Esame oftalmico . . . .

Esame auricolare . . . .

Esame urina . . . .

Giudizio complessivo. . . . .

lì . . . .

IL MEDICO DI PORTO

IMBARCO

Imbarcato a . . . . il . . . .

sul . . . .

. . . . lì . . . .

IL . . . .

CAMPAGNA ANNO 19....

VISITA FINE CAMPAGNA

ANAMNESI:

Abitudini
- Tabagismo . . . .
- Stupefacenti . . . .
- Alcoolismo . . . .

ESAME OBBIETTIVO:

Organi respiratori:

Perimetro toracico
- inspirazione forzata . . . .
- espirazione id. . . . .
- medio. . . . .

Sistema cardio-vascolare:

Pressione arteriosa

Apparato digerente. . . . .

Apparato locomotore . . . .

Sistema nervoso . . . .

Esame oftalmico . . . .

Esame auricolare . . . .

Esame urina . . . .

Giudizio complessivo . . . .

li . . . .

IL MEDICO DI PORTO

. . . .

SBARCO

Sbarcato a . . . . il . . . .

. . . .

. . . . *li* . . . .

IL . . . .

INFORTUNI SUBITI

Infortunio:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Cura:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Esito e referto medico definitivo:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . *li* . . . .

IL MEDICO DI PORTO

. . . .

ALLEGATO E
(Art. 30)

ISTRUZIONI

PER LE VISITE ALLE UNITÀ CON APPARECCHI DA SCAFANDRO E FERNEZ

ISTRUZIONI AI PERITI PER LE VISITE ALLE POMPE D'ARIA E DEI MANOMETRI.

Per provare la reale efficienza di una pompa occorre misurare il rendimento quando essa lavora sotto pressione.

A tale scopo le Autorità marittime autorizzate alla esecuzione degli accertamenti debbono possedere un apparecchio costituito da un cilindro metallico della capacità di 100 litri, avente ad un estremo un giunto per applicarvi il manometro campione ed all'altro estremo un altro giunto per connettere il cilindro alla pompa da provare; a questo giunto si possono innestare due riduttori, uno adatto per la connessione del cilindro alle pompe Denayrouse, e l'altro per le pompe Siebe e Gorman.

Poichè la capacità di un cilindro della pompa Siebe e Gorman è di litri 2,08 per ogni giro di pompa vengono immessi nel cilindro litri 5,6 di aria; e poichè il cilindro ha la capacità di litri 100, ne consegue che per portare la pressione nello stesso ad 1 atmosfera effettiva, occorrerebbero giri 17 4/5 (17,9) di ruota. Se invece la pompa avesse delle perdite ne occorrerebbero un numero maggiore. Se il numero dei giri risultasse maggiore di 23 1/4 (23,2) significherebbe che le perdite della pompa sono superiori al 30 % consentito. Le Pompe Siebe e Gorman devono essere provate fino alla pressione di 7 atmosfere (kg. 7 1/4) del manometro campione e se per portare a tale pressione l'aria nel cilindro occorressero più di 163 giri significherebbe che le perdite di esse superano il 30 %.

Le pompe Denayrouse, usate con apparecchio Fernez devono essere provate fino alla pressione di 5 atmosfere, e se per portare a tale pressione l'aria nel cilindro occorresse più di 289 giri significherebbe che le perdite di esse superano il 30 % e perciò non può permettersene l'uso.

Le seguenti tabelle danno il numero di giri occorrenti per elevare la pressione nel cilindro da 1 a 7 atmosfere (se la pompa non avesse perdita) ed il numero dei giri massimo consentito (se la pompa ha delle perdite).

POMPE SIEBE E GORMAN

a 2 cilindri ciascuna di litri 2,8.

PRESSIONE IN		Giri di pompa occorrenti se non vi sono perdite	Massimo dei giri di pompa consentiti per non oltrepassare perdite del 30 %
atmosfere	kg.		
1	1,033	17 4/5	23 1/4
2	2,066	35 3/4	46 1/2
3	3,099	53 3/5	70
4	4,132	71 1/2	93
5	5,161	89 1/3	116
6	6,198	107 1/5	139 2/5
7	7,231	125	162 3/5

POMPA DENAYROUSE

a 3 cilindri ciascuno di litri 1,05.

Pressioni in		Giri di pompa occorrenti se non vi sono perdite	Massimo dei giri di pompa consentiti per non oltrepassare il 30 %
atmosfere	kg.		
1	1,033	31 3/4	41 1/4
2	2,066	63 1/2	82 1/2
3	3,099	95 1/4	123 3/4
4	4,132	127	165
5	5,165	158 3/4	206 1/3

PROVA DEI MANOMETRI.

E' necessario che i manometri segnino con la massima esattezza le profondità alle quali trovasi il palombaro e specialmente quelle inferiori ai 25 metri nelle quali si debbono fare le soste nella venuta a galla. Per provare il manometro si affonda l'estremità della manichetta (tubo di gomma) legandovi un peso, a 5, a 15, ed a 25 metri.

Quando l'orificio della manichetta è giunto alla voluta profondità non si fila più e si continua a far lavorare la pompa fino a quando sfugge l'aria dall'orificio; poi si ferma la pompa e contemporaneamente battendo delicatamente sul vetro del manometro si fa la lettura e si osserva se la profondità alla quale è stato fermato l'orificio della manichetta è esattamente segnata.

Manichette (Tubi di gomma).

Ogni manichetta deve portare da una estremità un accoppiatoio di bronzo a maschio e dall'altra un accoppiatoio di bronzo a femmina, meno il primo pezzo di manichetta, quello cioè che si accoppia all'elmo, il quale porta da ambo le estremità accoppiatoi a maschio. Ogni accoppiatoio a maschio deve essere munito di una guarnizione costituita da una rosetta di cuoio che rende stagno il giunto.

Per provare se le manichette sono stagne si accoppiano tra loro si uniscono alla pompa e si chiude l'orificio della prima manichetta (quella che dovrebbe unirsi all'elmo) con adatto tappo fortemente assicurato con legatura. Indi si mette in moto la pompa e si verificano le eventuali perdite. Constatate le perdite si ordina la sostituzione dei pezzi avariati o, se possibile la riparazione di essi. Eseguite però le riparazioni, sarà necessario sottoporre a nuova prova il pezzo riparato, solo o congiunto agli altri.

L'estremità della manichetta che va accoppiata alla pompa deve avere un rinforzo.

Vestiti di gomma.

Per provare la resistenza del vestito di gomma si mettono a posto il colletto di bronzo e l'elmo, chiudendo ermeticamente la valvola atmosferica, si mettono nei polsi due cilindri di legno di conveniente diametro e se ne assicura bene la tenuta a mezzo degli ordinari braccialetti di gomma. Indi si pompa l'aria nel vestito e raggiunta la pressione di circa mezza atmosfera, si sospende di pompare. La pressione raggiunta deve mantenersi costante per un minuto primo.

Se il vestito resiste a tale prova e non si verificano rotture sia nel tessuto che nelle cuciture, il vestito può considerarsi in buone condizioni.

Elmo.

Verificare che esso sia scevro di ammaccature che ne compromettano la resistenza, che la guarnizione di cuoio sul telaio del vetro sia in buone condizioni. Che il rubinetto di sfogo non sia otturato e che funzioni regolarmente. Che il piuolo posteriore conservi agevolmente la sua posizione quando abbassato per impedire lo svitamento dell'elmo. Che la valvola atmosferica sia di docile funzionamento e che la molletta relativa sia di conveniente tensione. Che il collo d'oca (che si accoppia alla manichetta) ed i condotti interni dell'aria non siano ostruiti e che permettano la libera immissione dell'aria nell'elmo e la uniforme distribuzione della stessa.

Colletto di bronzo.

Verificare che esso non abbia incrinature; che la filettatura dei prigionieri non sia danneggiata e che i galletti vi si avvitino sopra regolarmente. Che i fori delle 4 piastre per fermare il vestito al colletto si adattino bene ai prigionieri e che la guarnizione di cuoio che trovasi nella scanalatura superiore del colletto sia in buone condizioni.

Accessori e pezzi di ricambio.

Assicurarsi che ogni macchina abbia una conveniente scorta di braccialetti di gomma, rosette di cuoio per giunti della manichetta, una molla di ricambio per la valvola atmosferica dell'elmo, perni con dado a galletto pel vestito per il colletto dell'elmo ecc., nonchè i consueti pezzi di ricambio della pompa.

Seguono una tavola di riduzione delle braccia in metri e dei metri in braccia, piedi e pollici ed una tabella delle dotazioni e corredi per unità di pesca con scafandro e fernez.

DOTAZIONI E CORREDI PER SCAFANDRI E FERNEZ

1° Scandaglio - a sagola graduata fino a metri 80;
2° Dotazione di remi;
3° Estintore da incendio (se l'unità è provvista di motore di propulsione);
4° Un manometro;
5° Pistoni e fasce elastiche;
6° Manichetta di rispetto;
7° Sagola di guida, di rispetto;
8° Clessidra;
9° Serie di chiave per il motore (se l'unità è provvista di motore di propulsione);
10° Due martelli;
11° Quattro coppiglie;
12° Due scalpelli;
13° 12 rondelle (se l'unità è provvista di motore di propulsione);
14° Pezzi di ricambio dello scafandro (solo per gli scafandri);
15° Due valvole di rispetto per lo scarico dell'aria (solo per gli scafandri);
16° Due vestiti di rispetto di lana interni (solo per gli scafandri);
17° Due vestiti di rispetto da palombaro (per gli scafandri);
18° Un elmo di rispetto;
19° Due fernez di rispetto.

TABELLA PER LA RIDUZIONE DELLE BRACCIA IN PIEDI INGLESI IN METRI E DEI METRI IN BRACCIA, PIEDI E POLLICI

N.	Braccia in metri	Metri in			N.	Braccia in metri	Metri in		
		Braccia	Piedi	Pollici			Braccia	Piedi	Pollici
1	1,83	—	3	3	31	56,69	16		8
2	3,66	1	—	7	32	58,52	17		—
3	5,49	1	3	10	33	60,35	18	—	3
4	7,32	2	1	1	34	62,18	18		7
5	9,14	2	4	5	35	64 —	19	—	10
6	10,97	3	1	9	36	65,83	19	4	1
7	12,80	3	5	—	37	67,66	20	1	5
8	14,63	4	2	3	38	69,49	20	4	8
9	16,46	4	5	6	39	71,34	21	1	11
10	18,29	5	2	10	40	73,15	21	5	3
11	20,12	6	—	1	41	74,98	22	2	6
12	21,29	6	3	4	42	76,81	22	5	10
13	23,77	7	—	8	43	78,63	23	3	1
14	25,60	7	3	11	44	80,46	24	—	4
15	27,43	8	1	3	45	82,29	24	3	8
16	29,26	8	4	6	46	84,12	25	—	11
17	31,09	9	1	9	47	85,95	25	4	—
18	32,92	9	5	1	48	87,78	26	1	4
19	34,75	10	2	4	49	89,61	26	4	7
20	36,58	10	5	7	50	91,49	27	2	—
21	38,41	11	2	11	60	109,73	32	4	10
22	40,24	12	—	2	70	128,01	38	1	8
23	42,07	12	3	6	80	146,30	43	4	6
24	43,90	13	—	9	90	164,59	49	1	3
25	55,27	13	4	—	100	182,88	54	4	1
26	47,55	14	1	4					
27	49,38	14	4	7					
28	51,21	15	1	10					
29	53,04	15	5	2					
30	54,86	16	2	5					

N.	PIEDI IN METRI
1	0,305
2	0,610
3	0,914
4	1,219
5	1,524

1 braccio = 6 piedi
1 piede = 12 pollici
1 metro = piedi 3,2808992
1 dm. = pollici 3,937079
1 cm. = pollici 0,39371
1 mm. = pollici 0,03937
1 pollice = mm. 25,4

ALLEGATO *F*.
(Articoli 30, 62, 63)

R. CAPITANERIA DI PORTO DI . . . . .

ISTRUZIONI

PER L'USO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

PRECEDUTE DA UN'ESPOSIZIONE DEI MALORI DEI PALOMBARI, DEI LORO SINTOMI E CURA

Malori dei palombari - Loro sintomi e cura.

I pericoli che minacciano la vita del palombaro e del tuffatore nell'esercizio del loro mestiere, pericoli derivanti dal repentino cambiamento di pressione a cui il loro organismo viene sottoposto coll'immersione a diverse profondità e col ritorno a galla più o meno rapido, sono l'*embolia gassosa* e l'*emorragia*.

I. - EMBOLIA GASSOSA. — Essa è dovuta all'accumularsi nel sangue circolante di gran quantità d'azoto, fornito unitamente all'ossigeno e acido carbonico, dall'aria atmosferica. Detto gas, che in forti pressioni è assorbito dal sangue, col diminuire repentino delle medesime se ne libera allo stato gassoso e forma delle bollicine che alla loro volta producono le embolie. Dette embolie, comunemente note sotto il nome di malori dei palombari, possono arrivare da una semplice paralisi degli arti inferiori alla sincope mortale.

II. - EMORRAGIE. — Esse sono dovute all'aumento repentino della pressione durante l'immersione, che provoca la rottura dei vasi sanguigni. Possono arrivare da una semplice epistassi (emorragia nasale) a delle emorragie auricolari per rottura dei timpani, a delle vere e proprie emorragie polmonari e persino al colpo apoplettico.

A questi pericoli si deve aggiungere quello dell'asfissia che si può dividere in:

a) asfissia per annegamento, causato da immissione di acqua nei bronchi;

b) asfissia vera e propria, causata da diminuzione, od abolizione della respirazione, per diminuzione o mancanza d'aria.

In ambedue le forme la morte avviene per avvelenamento dell'organismo da acido carbonico.

Tutti i pericoli sopracitati possono essere certamente evitati:

I. — Sottoponendo alla visita scrupolosa del medico di porto il personale arruolato, per i mestieri di palombaro e tuffatore che esigono, oltre ad una forte costituzione fisica, una non comune resistenza organica.

Così sono assolutamente da scartare, gli individui che superino il 60° anno di età, che presentino malattie di cuore e dei grossi vasi, dei reni, o che presentino sintomi di arterio-sclerosi, con ipertensione o che siano affetti da malattie croniche dell'orecchio e del naso.

II. — Attenendosi scrupolosamente alle norme del regolamento per la pesca delle spugne riguardanti la durata di immersione e di emersione (venuta a galla) alle e dalle diverse profondità.

III. — Sorvegliando che il palombaro prima di vestirsi:

a) non si sia permesso libazioni abbondanti di bevande spiritose, non si trovi in piena digestione, nè sia digiuno da più di dieci ore e non abbia fumato da qualche tempo;

b) che non sia sudato, nè stanco per fatiche recenti, nè comunque emozionato;

c) che abbia soddisfatto ai suoi bisogni corporali e particolarmente abbia urinato;

d) istruendo il palombaro od il tuffatore sulle sue eventuali indisposizioni o malumori durante l'immersione che sono:

1° dolore acuto alle orecchie. È sintomo di pressione esagerata, che può produrre la rottura dei timpani.

Si previene immergendosi, gradatamente, arrestando la discesa alla comparsa di detti dolori per continuarla alla loro cessazione. Se si nota persistenza ed esagerazione dei fenomeni dolorosi, il palombaro deve ritornare a galla;

2° malessere generale, respiro affannoso, capogiri, disturbi visivi. La ragione generalmente è data dall'insufficienza di aria o dalle viziature di quella che egli respira. Se dette condizioni perdurano, malgrado il segnale per avere più aria, il palombaro deve ritornare a galla;

3° intirizzimento delle gambe, sintomo che spesso si avverte a grandi profondità.

Il palombaro deve sedersi ed alzare alternativamente le gambe per attivare la sua circolazione sanguigna, sino alla cessazione di detto disturbo;

4° il palombaro portato a pallone a galla deve immergersi il più rapidamente possibile a 20-30 metri, per sfuggire all'embolia gassosa.

IV. — Conoscendo la sintomatologia di ogni singolo malore per poter prevenire, sia l'aggravarsi del medesimo con opportune precauzioni, sia curarlo all'inizio, allorquando si hanno maggiori probabilità di successo.

La sintomatologia dei malori che abbiamo descritti e la loro cura fisica e medica sono le seguenti:

EMBOLIA GASSOSA. — Essa riveste tre forme distinte:

1° l'asfittica;
2° la paralitica;
3° quella caratterizzata da artralgie (dolori articolari).

I. — *Asfittica*: Il palombaro, dopo 4-5 minuti dalla sua emersione (venuta a galla), incomincia ad avvertire un senso di malessere generale, dolori forti all'epigastrio, difficoltà di respiro. Man mano si fa livido, i battiti del cuore indeboliscono, sino ad arrestarsi bruscamente. Il solo mezzo per far rinvenire il palombaro è quello, appena ravvisati i sintomi del male, di farlo immergere immediatamente ad una profondità di 20-30 metri.

II. — *Paralitica*: Si manifesta da 10-30 minuti dopo l'immersione con dolori all'epigastrio, sensazioni di punture di spilli negli arti superiori ed inferiori ed infine paralisi. Anche in questa evenienza la migliore cura è di far immergere il palombaro colle norme sopradescritte. Possedendo però gli apparecchi necessari, gli si potrebbe somministrare anche l'ossigeno per inalazione o per via sottocutanea.

III. — *Artralgica* (dolori articolari): si manifesta da mezz'ora a due ore dopo la venuta a galla, con dolori vivissimi in corrispondenza delle articolazioni. Questa forma è la più benigna, perchè i dolori si risolvono col tempo e possono scomparire rapidamente, se si fa immergere di nuovo il palombaro.

Da quanto sopra si può affermare che il miglior provvedimento per la cura delle embolie gassose è quello di far immergere il palombaro ad una profondità di 20-30 metri, facendolo poi ritornare a galla, con soste molto più prolungate di quelle segnate nella tabella, annessa al regolamento per la pesca delle spugne.

I. — L'*emorragia dagli orecchi*, sintomo di rottura dei timpani, cessa generalmente quando il palombaro viene a galla.

II. — *Emorragia nasale o epistassi*. Se di lieve entità basta bagnare il capo del paziente con acqua fredda.

In caso di emorragia profusa sarà bene tamponare profondamente le narici con batuffoli di cotone idrofilo, bagnato con acqua ossigenata.

III. — *Emottisi o emorragia polmonare*. Si metterà il palombaro supino sulla tolda, con da testa lievemente rialzata. Si romperanno entro un fazzoletto due fialette di nitrite d'amile e portandoglielo alla bocca lo si inviterà a respirare profondamente. S'impedirà al paziente di muoversi, di parlare e gli si raccomanderà di contenere il più possibile la tosse. Gli si inietteranno sotto la cute, colla siringa di Pravats, due fialette di ergotina e tutto questo sino all'arrivo del medico.

IV. — *Emorragia cerebrale*. I sintomi sono: faccia rossa livida, occhi iniettati, respiro stertoroso, perdita di coscienza, muscoli rilasciati al lato colpito.

Mettere l'ammalato in posizione supina, col capo fortemente rialzato, bagnargli la testa con acqua fredda e chiamare se possibile d'urgenza il medico.

ASFISSIA - SINTOMATOLOGIA E CURA.

I. — *Asfissia vera e propria per deficienza o mancanza d'aria.*

I sintomi di questa forma sono i seguenti: dolori al capo, ronzii alle orecchie, disturbi visivi, poi perdita di coscienza con cianosi delle mucose visibili, raffreddamento del corpo ed arresto del respiro. Il cuore generalmente cessa di funzionare per ultimo.

Un palombaro che abbia perduto la coscienza per le suddette ragioni, deve essere tirato su colle modalità prescritte dal regolamento. Basta talvolta la diminuzione della pressione per farlo rinvenire. Se però egli non rinviene, bisognerà iniziare la respirazione artificiale, la trazione ritmica della lingua ed il titillamento della faringe col pennello, operazioni che descriveremo a loro tempo, unite alle iniezioni di etere e di olio canforato.

II. — *Asfissia per annegamento.*

Faccia livida, pelle d'oca, spuma biancastra al naso ed alla bocca, respirazione sospesa, raffreddamento del corpo. Il cuore è l'ultimo a sospendere la sua funzione, ma i suoi battiti sono debolissimi, irregolari e percepibili soltanto alla regione cardiaca. Bisogna svestire il palombaro al più presto possibile, tagliando, se necessario, il vestito di gomma, togliergli dalla bocca e dal naso la spuma ed il fango (per i tuffatori a corpo nudo), metterlo in posizione supino-laterale e sollevarlo per i lombi per fargli emettere l'acqua dallo stomaco e dai bronchi, iniziare la respirazione artificiale riportandolo alla posizione supina dorsale, alternandola con la trazione ritmica della lingua e col titillamento della faringe.

Pur continuando la respirazione artificiale, cercare di riscaldare il paziente con panni caldi ed attivare la sua circolazione cutanea con strofinazioni col guanto ruvido e con dello spirito canforato.

Ai primi movimenti spontanei respiratori fargli annusare dell'etere solforico, iniettargli sotto la cute una fialetta di olio canforato o di etere ed infine, allorquando incomincia a rinvenire, somministrargli del cognac o del marsala, del caffè o del thè caldo.

N.B. — In tutti i casi di asfissia non bisogna mai abbandonare la respirazione artificiale, anche quando l'asfittico non rinviene presto, ma protrarla il più lungamente possibile.

Bisogna tener presente che si sono avuti dei casi in cui degli asfittici, creduti morti, sono rinvenuti dopo una ed anche due ore di respirazione artificiale.

Riassumendo:

A) Nelle embolie gassose:

I. — *A forma asfittica*. Se dopo la riimmersione a 20-30 metri il colpito rinviene, gli si prodigheranno le cure appropriate (cognac e marsala per bocca, riposo assoluto, massaggio e riscaldamento del corpo con panni caldi, iniezioni di olio canforato e di etere, vitto leggero e corroborante). Il suo sollecito trasporto a terra è inutile perchè, o non rinviene dopo la riimmersione ed allora muore prima che si faccia a tempo di trasportarlo a terra, o rinvenuto può essere curato a bordo, per essere poi sbarcato alla prima favorevole occasione.

II. — *A forma paralitica*. Lo sbarco del colpito deve essere fatto d'urgenza nei casi di paralisi completa (arti inferiori e superiori), in cui la riimmersione non abbia potuto essere di giovamento. Nei casi invece lievi (persistenza di paresi degli arti inferiori dopo la riimmersione) l'ammalato può essere curato a bordo (massaggio, riscaldamento del corpo, cordiali, iniezioni di etere ed olio canforato ecc.), in attesa della prima favorevole occasione per poterlo sbarcare.

III. — *A forma artralgica*. Il colpito, se non migliorato colla riimmersione, può essere curato a bordo (frizioni con spirito canforato e riposo), badando però di lasciarlo inoperoso per qualche settimana.

B) Nelle emorragie:

I. — In quelle del naso e delle orecchie basta in generale la cura eseguita a bordo, salvo nei casi di emofilia (diatesi emorragica) in cui urge lo sbarco e la cura medica.

II. — In quelle polmonari (emottisi), prodigate le cure del caso, se l'emorragia cessa coi mezzi già indicati (inalazione di nitrite d'amile, iniezioni di ergotina, riposo e silenzio assoluto, ecc.), si può attendere la prima occasione favorevole per sbarcare il paziente. Se però l'emottisi continua od ha la tendenza al ripetersi, è necessario il suo sollecito trasporto a terra.

III. — *Nelle emorragie cerebrali* (colpo apoplettico) bisogna trasportare d'urgenza l'ammalato a terra.

C) Nelle asfissie:

In queste, sia che provengano da diminuzione o mancanza d'aria, come in quelle da immissione di acqua nei bronchi (annegamento), si deve in modo assoluto intervenire d'urgenza alla cura dei colpiti coi mezzi di bordo. Il loro sollecito trasporto è inutile, salvo a sbarcarli alla prima favorevole occasione per la cura dei postumi (debolezza generale, bronchiti, ecc.).

Respirazione artificiale.

Per ripristinare la respirazione troncata dall'asfissia vi sono tre mezzi a nostra disposizione:

a) il titillamento della faringe con un pennello o col dito coperto sempre da un pezzo di garza, che provoca, oltre al riflesso del vomito, anche il riflesso respiratorio;

b) la trazione ritmica della lingua che provoca l'eccitazione per riflesso dei nervi della faringe, della trachea e del diaframma, e quindi risveglia la respirazione naturale;

c) la respirazione artificiale vera e propria, consiste nell'imitare una profonda respirazione naturale, facendo agire, con particolari movimenti ritmici, gli stessi muscoli che la natura impiega per tale funzione, nei due tempi di inspirazione ed espirazione.

A) Titillamento della faringe col dito e col pennello:

È utile eseguirlo all'inizio, appena l'asfittico è stato denudato e sdraiato sulla tolda della nave.

Gli si apre la bocca a mezzo dell'apribocca, od in mancanza di questo con un cucchiaio. Svuotata e ripulita la bocca, si abbassa, premendo sulla radice, la lingua e col pennello, ed in mancanza di questo col dito circondato di garza, si cerca di ripulire la faringe dai corpi estranei (fango), che vi possono essere penetrati. Indi si solletica la faringe ripetutamente.

B) Trazione ritmica della lingua.

Utilissima, come si è detto, basta nei casi di lieve asfissia a far rinvenire il paziente. Devesi nei casi gravi, alternarla con la respirazione artificiale.

Aperta la bocca con l'apribocca e, ripulitala unitamente alla faringe, si afferra fortemente la lingua col pollice ed indice della mano destra coperti possibilmente da una garza o fazzoletto, o, meglio ancora, con apposita pinza tiralingua e si esercitano su di essa trazioni ritmiche da 15-20 al minuto, tenendo sempre allontanate le mascelle.

C) Respirazione artificiale vera e propria.

Tra i molti metodi i migliori sono: quello classico, di Silvester, e quello di Galliano.

Metodo classico. Fatte precedere le solite precauzioni (pulizia della bocca e della faringe), si ponga prima su di una superficie piana ed in posizione dorsale supina l'individuo colpito d'asfissia. Se questa proviene da annegamento, lo si volti alla posizione supino laterale e gli si sollevino i lombi, perchè l'acqua contenuta nei bronchi e nello stomaco venga emessa.

Riportato in posizione dorsale supina, gli si ponga una coperta arrotolata sotto la schiena, in modo che la testa cada all'indietro. In questa maniera la bocca resta forzatamente aperta e dà libero passaggio all'aria. L'operatore, postosi dietro la testa del paziente, afferra con ambedue le mani, le braccia di questi presso il gomito e le solleva in alto ed all'indietro sinò a farle toccare dietro la testa, dilatando così considerevolmente il torace e producendo meccanicamente il primo periodo della respirazione: l'inspirazione (primo tempo).

Dopo circa due secondi l'operatore abbassa le braccia del paziente ai lati del petto ed alquanto in avanti, comprimendolo per altri due secondi circa, per far ricacciare l'aria dal torace (espirazione, secondo tempo).

L'alternarsi di questi due tempi, costituisce un periodo respiratorio.

Di tali atti se ne fanno 15-20 al minuto primo, col ritmo ordinario della respirazione naturale.

Contenuto della cassetta di pronto soccorso A
per le navi deposito degli scafandri e dei Fernez.

N. 1 - 1 bottiglia di Cognac.
» 2 - 1 bottiglia di Marsala.
» 3 - 1 boccetta di spirito canforato di gr. 500.
» 4 - 1 boccetta di aceto aromatico di gr. 100.
» 5 - 1 bottiglia di acqua ossigenata di gr. 1000.
» 6 - 1 boccetta di etere solforico di gr. 200.
» 7 - 1 boccetta di tintura di iodio di gr. 500.
» 8 - 200 grammi di garza idrofila.
» 9 - 500 grammi di cotone.
» 10 - 20 bende di mussola di diverse grandezze.
» 11 - 10 carte senapate.
» 12 - 1 apribocca.
» 13 - 1 abbassalingua.
» 14 - 1 pinza tiralingua.
» 15 - 1 pennello faringeo.
» 16 - 1 guanto ruvido per frizioni.
» 17 - 2 scatole con 24 fialette di olio canforato per uso ipodermico.
» 18 - 2 scatole con 24 fialette di etere solforico per uso ipodermico.
» 19 - 1 scatola con 12 fialette di Nitrito Amile per inalazione.
» 20 - 1 scatola con 12 fialette di ergotina.
» 21 - 2 siringhe di Pravats in vetro da 2 centimetri cubici in scatole metalliche per la loro sterilizzazione.
» 22 - 12 aghi di Pravats per dette siringhe.

Ogni medicina dovrà essere contenuta in bottiglia od in barattolo di vetro con tappo smerigliato. Ogni bottiglia o barattolo dovrà avere il suo scompartimento nella cassetta e questa deve essere di dimensioni sufficienti a contenere, oltre a tutte le cose avanti elencate, anche un esemplare del manuale per l'uso di essa e le istruzioni per fare la respirazione artificiale.

Ogni barattolo o bottiglia dovrà essere controsegnata da un numero progressivo o portare scritto il nome scientifico e volgare del suo contenuto (in italiano e greco).

Norme per l'impiego dei medicinali contenuti nella cassetta di pronto soccorso A.

N. 1-2 - *Cognac Marsala* - Dare da 1 a 2 bicchierini ai colpiti da embolia gassosa, agli asfittici dopo il loro rinvenimento, come tonico generale.

» 3 - *Spirito canforato* - Eseguire con questo, frizioni sulla cute degli asfittici e dei colpiti da embolia gassosa a forma articolare.

» 4 - *Aceto aromatico* - Far annusare a persone svenute.

» 5 - *Acqua ossigenata* - Serve come disinfettante di ferite, piaghe, ulceri e come emostatico (rammentarsi di aprire ogni tanto la bottiglia perchè, ciò non facendo, essa potrebbe scoppiare).

» 6 - *Etere solforico in boccetta* - Far annusare per qualche secondo ai colpiti di asfissia nel momento in cui rinvengono. Somministrare 10-12 gocce in acqua ai medesimi ed a quelli colpiti da embolia gassosa allorquando rinvengono. Soffregare la cute col cotone bagnato d'etere nel punto dove deve essere fatta un'iniezione ipodermica, (rammentare la grande infiammabilità dell'etere).

» 7 - *Tintura d'iodio* - Disinfettare ferite, piaghe, ulceri, applicare sulla cute in caso di nevralgie, dolori reumatici articolari. Ricordare che trattasi di veleno.

» 8-9 - *Cotone idrofilo e garza idrofila*. - Servono per medicare le ferite, ripulire la cute sul punto dove deve essere fatta un'iniezione.

» 10 - *Bende di mussola* - Per fasciare le ferite, ecc.

» 11 - *Carte senapate* - Bagnare la carta senapata, applicarla sul cuore in caso di sincope, sulle piante dei piedi agli annegati, ai colpiti di embolia gassosa, agli apoplettici ed ai colpiti da emorragie polmonari, serve anche come revulsivo per le nevralgie.

» 12 - *Apribocca* - Introdurlo senza brutalità, tra i denti, sulla parte laterale della bocca, avvitando gradatamente l'apposita vite. Aperta la bocca lo si lascia in sito per fare le trazioni della lingua, impedendo così all'asfittico nel momento del rinvenimento di mordersi la lingua o mordere le mani dell'operatore.

» 13 - *Abbassalingua* - Serve, aperta la bocca, per abbassare la lingua e poter così ripulire la faringe.

» 14 - *Pinza tiralingua* - Serve per afferrare la lingua, bisogna badare di non molto comprimerla.

» 15 - *Pennello Faringeo* - Serve per ripulire e titillare la faringe.

» 16 - *Guanto ruvido* - Serve in generale per frizionare con forza gli asfittici.

» 17-18 - *Olio canforato in fialette, Etere solforico in fialette* - Iniettare 2 fialette sotto la cute nei casi di asfissia ed embolie gassose gravi.

» 19 - *Nitrito d'amile* - Rompere 1-2 fialette in un fazzoletto, portando il fazzoletto alla bocca del paziente, farlo respirare (serve ottimamente per arrestare le emorragie polmonari).

» 20 - *Ergotina in fialette* - Iniettare 1-2 fialette nei casi di forte emorragia nasale o polmonare.

» 21-22 - *Siringhe di Pravats e relativi aghi*.

Modo di fare l'iniezione sottocutanea.

Far bollire in acqua per circa dieci minuti la siringa divisa in stantuffo, cannula ed ago. Lavare le mani con acqua e sapone e disinfettarle con alcool. Ricomporre la siringa applicandovi l'ago e provare se esso non sia ostruito. Aspirare dalla fialetta, di cui si rompe la punta, la medicina da iniettare. Levare le bolle d'aria che la siringa potesse contenere. Immergere l'ago d'un colpo nella cute del paziente sollevando una piega della medesima nel punto prescelto per l'iniezione, previamente disinfettata e ripulita con un batuffolo di cotone imbevuto in alcool od in etere.

Svuotare lentamente la siringa del contenuto, premendo sullo stantuffo. Ritirare di colpo l'ago e soffregare il punto dell'iniezione con del cotone idrofilo imbevuto d'alcool.

I punti indicati per le iniezioni ipodermiche devono essere la superficie latero esterna delle braccia e quella delle coscie.

Bisogna prima dell'iniezione, osservare per trasparenza e sorveglianza che l'ago non vada a colpire qualche vena superficiale.

Cassetta B *per le unità di pesca con scafandro e Fernez.*

N. 1 - 1 bottiglia di cognac.
» 2 - 1 bottiglia di etere solforico.
» 3 - 1 bottiglia di tintura di iodio.
» 4 - Alcool canforato.
» 5 - 1 kg. cotone idrofilo.
» 6 - Garza.
» 7 - Bende.

(Per l'uso vedi appresso norme per la cassetta *C*).

Cassetta di pronto soccorso per le unità da pesca con la fiocina, con le reti ed a mezzo di tuffatori a corpo nudo - Cassetta C.

N. 1 - 1 bottiglia di cognac.
» 2 - 1 boccetta di tintura d'iodio da gr. 200.
» 3 - 1 bottiglia di acqua ossigenata.
» 4 - 1 boccetta di tintura d'iodio da gr. 200.
» 5 - 100 gr. di garza idrofila.
» 6 - 200 gr. di cotone idrofilo.
» 7 - 10 bende di mussola di diverse grandezze.
» 8 - 6 carte senapate.
» 9 - Apribocca } escluse le gangave.
» 10 - Pinza tiralingua } escluse le gangave.
» 11 - Guanto ruvido per frizioni.

Norme per l'impiego dei medicinali contenuti nella cassetta di pronto soccorso C.

N. 1 - Dare 1-2 bicchierini agli asfittici dopo il loro rinvenimento ed agli svenuti.

» 2 - Spirito canforato. Eseguire frizioni sulla cute degli asfittici.

» 3 - Acqua ossigenata. Tamponare il naso in caso di emorragia profusa con cotone bagnato in acqua ossigenata. Lavare le ferite sanguinanti.

» 4 - Disinfettare ferite, piaghe, ulceri; applicare sulla cute in caso di nevralgia, dolori reumatici, articolari ecc. Ricordarsi che trattasi di veleno.

» 5-6 - Cotone idrofilo, garza idrofila, per medicare le ferite.

» 7 - Bende di mussola. Per fasciare le ferite.

» 8 - Carte senapate. Bagnare la carta senapata, applicarla sul cuore in caso di sincope, sulle piante dei piedi agli asfittici.

» 9 - Apribocca. Introdurlo senza brutalità tra i denti sulla parte laterale della bocca, avvitando gradatamente l'apposita vite. Aperta la bocca lo si lascia in sito, per fare le trazioni della lingua, impedendo così all'asfittico, nel momento del rinvenimento di mordersi la lingua, o mordere le mani dell'operatore.

» 10 - Pinza tiralingua. Serve per afferrare la lingua. Bisogna badare di non molto comprimerla.

» 11 - Guanto ruvido. Serve in generale per frizionare gli asfittici

ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΙ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ — ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ — ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Οἱ κίνδυνοι ποῦ ἐπιβουλεύονται τὴν ζωὴν τῶν δυτῶν (μηχανικῶν καὶ βουτηχτῶν) κατὰ τὴν ἐξάσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματός των, κίνδυνοι προερχόμενοι ἀπὸ τὴν αἰφνιδίαν ἀλλαγὴν τῶν πιέσεων εἰς τὰς ὁποίας ὁ ὀργανισμός των ὑπόκειται μὲ τὴν δύσιν εἰς διάφορα βάθη, μὲ τὴν ἀνάδυσιν μᾶλλον ἢ ἧττον ταχεῖαν εἶναι ἡ ἀερώδης ἐμβολεία καὶ ἡ αἱμορραγία.

1ον) Ἀερώδης Ἐμβολία. Αὕτη προέρχεται ἀπὸ τὴν συσσώρευσιν εἰς τὸ κυκλοφοροῦν αἷμα μεγάλης ποσότητος ἀζώτου προμυθευομένου αὐτῷ μαζὺ μὲ τὸ ὀξυγόνον καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τὸ ἀέριον τοῦτο τὸ ὁποῖον εἰς μεγάλας πιέσεις, ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὸ αἷμα, μετὰ τὴν ἐλάττωσιν τῶν πιέσεων αὐτῶν ἐλευθεροῦται ἐν τῷ αἵματι εἰς ἀεριοῦχον κατάστασιν καὶ σχηματίζει φυσαλίδας αἱ ὁποῖαι εἶνε ἡ αἰτία τῶν ἐμβολίων. Αἱ ἐμβολίαι αὗται, λαϊκῶς γνωσταὶ ὑπὸ τὸ ὄνομα, κτηπήματα τῆς μηχανῆς, δύνανται νὰ φθάσωσιν ἀπὸ μίαν ἁπλῆν παράλυσιν τῶν κάτω ἄκρων μέχρι θανατηφόρου συγκοπῆς.

II.) Αἱμορραγίαι. Αὗται προέρχονται ἀπὸ τὴν αἰφνιδίαν αὔξησιν τῶν πιέσεων κατὰ τὴν δύσιν ἥτις παράγει τὴν θλᾶσιν τῶν αἱματικῶν ἀγγείων. Δύνανται δὲ νὰ φθάσωσιν ἀπὸ ἁπλῆν ἐπίσταξιν (αἱμορραγίαν τῆς μύτης ἢ ἀπὸ ὠτορραψίας (αἱμορραγίας τῶν αὐτιῶν) διασπάσεως τῶν τυμπάνων εἰς ἀληθινὰς αἱμοπτύσεις (αἱμορραγίας τῶν πνευμόνων καὶ εἰς ἀποπληξίας (αἱμορραγίας ἐγκεφαλικάς.

Εἰς τοὺς κινδύνους αὐτούς, πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ ὁ τῆς ἀσφυξίας ποῦ δύναται νὰ διαιρεθῇ εἰς:

α) Ἀσφυξίαν ἀπὸ πνιγμὸν προερχομένην ἀπὸ εἰσχώρησιν ὕδατος εἰς τοὺς βρόγχους.

β) Ἀπὸ καθεαυτοῦ ἀσφυξίαςν προερχομένην ἀπὸ ἐλάττωσιν ἢ παῦσιν τῆς ἀναπνοῆς δι' ἐλάττωσιν ἢ ἔλλειψιν ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Καὶ εἰς τὰς δύο αὐτὰς μορφάς, ὁ θάνατος προέρχεται ἀπὸ δηλητηρίασιν τοῦ ὀργανισμοῦ δι' ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Ὅλοι οἱ προειρημένοι κίνδυνοι δύνανται νὰ ἀπομακρυνθῶσι:

1ον) Ὑποβάλλοντες εἰς τὴν εὐσυνείδητον ἰατρικὴν ἐπίσκεψιν τοῦ ἰατροῦ τοῦ λιμένος τὸ ναυτολογούμενον προσωπικὸν διὰ τὰ ἐπαγγέλματα τῶν δυτῶν (μηχανικῶν καὶ βαυτυχτῶν) τὰ ὁποῖα ἐπιζητοῦσι ἐκτὸς ἀπὸ ἰσχυραν φυσικὴν κρᾶσιν καὶ μίαν ὄχι συνήθη ,ργανικὴν ἀντοχήν.

Οὕτω πρέπει νὰ ἀποβάλλωνται τὰ πρόσωπα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, τὰ παρουσιάζοντα καρδιακὰς παθήσεις, ἀσθενείας τῶν νεφρῶν, ἢ παρουσιάζοντα συμπτώματα ἀρτιριοσκληρώσεως μὲ ὑπερτονίαν ἢ πάσχοντα ἀπὸ χρονίας νόσους τῶν ὤτων καὶ τῆς ρινός.

2ον) Προσέχοντες εἰς τὰ διατάγματα τῆς ἁλιείας τῶν περὶ σπογγαλιείας κανονισμοῦ ποῦ ἀφορᾷ τὴν διάρκειαν τῆς καταδύσεως καὶ ἀναδύσεως εἰς τὰ διάφορα βάθη.

3ον) Ἐπιβλέποντες ὅπως ὁ δύτης πρωτοῦ ἐκδυθῇ:

α) νὰ μὴν ἔχῃ πίῃ ἀλκοολικὰ ποτά, νὰ μὴν εὑρίσκεται ἐν πλήρει πέψει, νὰ μὴν εἶναι νυστικὸς περισσότερον ἀπὸ 10 ὥρας καὶ νὰ μὴν ἔχῃ καπνίσῃ ἀπὸ μερικὸ καιρό.

β) νὰ μὴν εἶνε ἱδρωμένος οὔτε κουρασμένος ἀπὸ πρόσφατον κόπωσιν, οὔτε συγκεκινημένος.

γ) νὰ ἔχῃ ἐνεργηθῇ καὶ οὐρήσῃ.

δ) Εἰδοποιούμενος ὁ δύτης ἢ βουτυχτὴς διὰ τὰς ἐνδεχομένας δυνατὰς ἀδιαθεσίας ἢ παθήσεις κατὰ τὴν δύσιν καὶ ἀνάδυσιν, αἵτινες εἶνε:

1ον) Πόνοι δυνατοὶ εἰς τὰ αὐτία. Τοῦτο εἶνεσύμπτωμα ὑπερβολικῆς πιέσεως ποῦ δυνατὸν νὰ προκαλέσῃ ρῆξιν τῶν τυμπάνων. Προλαμβάνεται βουτόντας βαθμιαίως καὶ σταματῶντας τὴν κατάδυσιν,

ἅμα τῇ ἐνφανίσει τῶν πόνων τούτων ἕως ὅτου παρέλθουν. Ἐὰν ἐπιμένωσιν ἢ αὐξάνοσιν ὁ δύτης πρέπει νὰ ἀνέλθῃ στὴν ἐπιφάνειαν.

2ον) Γενικὴ καχεξία, δύσκολος ἀναπνοή, κεφαλαλγία, ὀφθαλμικαὶ ἐνοχλήσεις. Ἡ αἰτία τούτων εἶνε ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ἀέρος, ἢ ἀναπνοὴ ὄχι καθαροῦ ἀέρος.

Ἐὰν ἡ κατάστασις αὐτὴ ἐξακολουθεῖ παρ' ὅλον τὸ σημεῖον ποῦ κάμῃ γιὰ νὰ τοῦ δοθῇ περισσότερος ἀέρας, τότε · δύτης πρέπει νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.

3ον) Ψῦξις τῶν ἄκρων, σύμπτωμα ποῦ συνήθως αἰσθάνεται κανεὶς εἰς μεγάλα βάθη.

Ὁ μηχανικὸς πρέπει νὰ καθήσῃ καὶ νὰ σηκώσῃ ἐναλλὰξ τὰς κνήμας του, διὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος ἕως ὅτου ἡ ἀδιαθεσία παρέλθῃ.

4ον) Ὁ δύτης, μόλις ἀνέλθῃ ἀποτόμως στὴν ἐπιφάνειαν πρέπει νὰ βυθισθῇ ἀμέσως εἰς 20 ἢ 30 μέτρα, διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἀερώδη ἐμβολίαν.

Νὰ γνωρίζῃ τὴν συμπτωματολογίαν κάθε ἀδιαθεσίας, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ προλάβῃ εἴτε τὴν χειροτέρευσιν της μὲ δεούσας προφυλάξεις εἴτε νοσηλεύοντες αὐτὸν κατ' ἀρχὰς ὁπότε ὑπάρχουσι περισσότεραι ἐλπίδες ἐπιτυχίας.

Ἡ συμπτωματολογία τῶν ἀσθενειῶν, ποῦ ἔχομε περιγράψει καὶ ἡ φυσικὴ καὶ ἰατρικὴ των θεραπεία, εἶνε αἱ ἑξῆς:

Ἀερώδης ἐμβολία: Αὐτὴ ἐγκλείει 3 διαφόρους μορφάςσ

1ον) Τὴν ἀσφυκτικήν.

2ον) Τὴν παραλυτικήν.

3ον) Τὴν χαρακτηριζομένην ὑπὸ πόνων τῶν ἀρτηριῶν.

1ον) Ἀσφυκτική. Ὁ δύτης μετὰ 4—5 λεπτὰ ἀπὸ τὴν ἀνάδυσιν του, ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται μίαν γενικὴν κακοδιαθεσίαν, πόνους δυνατοὺς εἰς τὸ ὑπογάστριον, δυσκολίαν εἰς τὴν ἀναπνοήν. Ὀλίγον κατ' ὀλίγον, γίνεται ὠχρός, οἱ παλμοὶ τῆς καρδίας ἀδυνατίζουν, καὶ τέλος σταματοῦν ἀποτόμως. Τὸ μόνον μέσον διὰ νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν δύτην εἰς τὰς αἰσθήσεις του, πρέπει μόλις παρουσιασθοῦν τὰ συμπτώματα τοῦ κακοῦ, νὰ βυθίσωμε ἀμέσως αὐτὸν εἰς βάθος 20—30 μέτρων

2ον) Παραλυτική: Ἐκδηλοῦται μετὰ 10—30 λεπτὰ ἀπὸ τὴν ἀνάδυσιν μὲ πόνους εἰς τὸ ὑπογάστριον, αἰσθήσεις κεντημάτων καρφίδος εἰς τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄκρα καὶ τέλος παράλυσιν. Καὶ κατ' αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἡ καλλιτέρα θεραπεία, εἶνε ἡ κατάδυσις τοῦ δύτου (βουτυκτοῦ) κατὰ τὰς προαιρηθείσας μεθόδους.

Κατέχοντες ὅμως τὰ ἀναγκαῖα μηχανήματα, θὰ ἠδύνατο νὰ τοῦ παρεχθῇ τὸ ὀξυγόνον δι' ἀναπνοῆς ἢ καὶ ὑποδορίως ἀκόμη.

3ον) Ἀρθραλγική. (πόνους εἰς τὰς ἀρθρώσεις) Ἀναφαίνεται μετὰ ἡμίσειαν ἕως 2 ὥρας ἀπὸ τὴν ἀνάδυσιν μὲ πόνους δυνατοὺς εἰς τὰς ἀρθρώσεις. Ἡ μορφὴ αὕτη εἶνε ἡ ἠπιωτέρα, καθότι οἱ πόνοι ὀλιγοστεύουν μὲ τὸν καιρὸ καὶ δύναται νὰ ἐκλείψουν ταχέως, ἐὰν καταδυθῇ ἐκ νέου ὁ βουτυκτής.

Ἐκ τῶν ἄνωθεν εἰμπορεῖ νὰ βεβαιώσῃ κανεὶς ὅτι τὸ καλλίτερον μέσον διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἀερωδῶν ἐμβολιῶν εἶνε ἡ κατάδυσις τοῦ δύτου εἰς βάθος 20—30 μέτρων ἐπαναφέροντες αὐτὸν μὲ στάσεις ἢ ἧττον μακρὰς ἀπὸ ἐκείνας τὰς ὁποίας καταγράφει · κανονισμὸς τῆς ἁλιείας τῶν σφουγγαριῶν.

Αἱμορραγία— Συμπτωματολογία— Θεραπεία

1ον Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΩΤΩΝ, σύμπτωμα τῆς διαρρήξεως τῶν τυμπάνων, καταπαύει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἅμα τῇ ἀναδύσει τοῦ δύτου.

2ον) ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ἢ ΕΠΙΣΤΑΞΙΣ. Ἐὰν εἶνε ἐλαφρά, ἀρκεῖ νὰ βραχῇ τὸ κεφάλι τοῦ πάσχοντος μὲ κρῦο νερό.

Κατὰ περίπτωσιν ἰσχυρᾶς αἱμορραγίας, θὰ εἶνε καλόν, νὰ σφραγίσῃ βαθέως τοὺς ρώθωνας μὲ τεμάχια ὑδροφίλου βάμβακος, βεβρεγμένα μὲ ὀξυγονοῦχον ὕδωρ.

3ον) ΑΙΜΟΠΤΥΣΙΣ ἢ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ. Θὰ τεθῇ ὁ δύτης ἀνάσκελα ἐπὶ τοῦ καταστρώματος μὲ τὴν κεφαλὴν ἐλαφρῶς ὑψωμένην. Θὰ σπασθῶσι ἐντὸς ἑνὸς μανδυλίου 2 φιαλίδια νιτρώδους ἀμίλλου καὶ ἀφοῦ τεθῇ αὐτὸ εἰς τὸ στόμα τοῦ πάσχοντος, θὰ παρωτρυνθῇ νὰ ἀναπνέῃ βαθέως. Θὰ ἀπαγορευθῇ εἰς τὸν πάσχοντα νὰ κινηθῇ καὶ θὰ τοῦ συστηθῇ νὰ συγκρατῇ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερον τὸν βῆχα. Θὰ τοῦ γίνουν ὑποδερμικαὶ ἐνέσεις μὲ τὴν σύ-

ριγγα Πραβάτς, 2 φιαλίδια έργοτίνης καὶ ὅλα αὐτὰ μέχρι τῆς αφίξεως τοῦ ἰατροῦ.

4ον) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ. Τὰ συμπτώματα εἶνε: Πρόσωπον κατακόκκινον, πελιδνόν, μάτια κατακόκκινα, ἀναπνοὴ ρογχώδης, χάσιμο τῶν αἰσθήσεων, μῦς χαλαρωμένοι ἀπὸ τὸ μέρος τὸ βλαβέν.

Νὰ τεθῇ ὁ πάσχων ὕπτιος μὲ τὴν κεφαλὴν ὑψωμένην νὰ βραχῇ ἡ κεφαλή του μὲ κρῦο νερὸ καὶ νὰ κληθῇ εἰ δυνατὸν ἐσπευσμένως ὁ ἰατρός.

Ἀσφυξία —Συμπτωματολογία καὶ θεραπεία.

1ον) Ἀσφυξία ἡ καθεαυτοῦ δι' ἐλάττωσιν ἢ ἔλλειψιν ἀέρος.

Τὰ συμπτώματα τῆς μορφῆς αὐτῆς εἶνε τὰ ἀκόλουθα:

Πονοκέφαλος, σφυρίγματα στὰ αὐτιά, διαταράξεις τῆς ὁράσεως ἔλλειψις αἰσθήσεων μὲ κυάνωσιν τῶν χειλέων καὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ψῦξιν τοῦ σώματος καὶ παῦσιν τῆς ἀναπνοῆς. Ἡ λειτουργία τῆς καρδίας παύει τελευταία.

Ὁ δύτης ποῦ ἔχασε τὰς αἰσθήσεις διὰ τὴν ἄνω αἰτίαν πρέπει νὰ ἀποσυρθῇ μὲ τὰς διατάξεις τοῦ κανονισμοῦ διὰ τὴν ἁλιείαν τῶν σπόγγων. Ἐνίοτε ἀρκεῖ ἡ ἐλάττωσις τῆς πιέσεως, διὰ νὰ τὸν ἐπαναφέρῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις του. Ἐὰν ὅμως δὲν συνέρχεται, πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ἡ τεχνητὴ ἀναπνοή, ἡ ρυθμικὴ ἕλξις τῆς γλώσσης καὶ τὸ γαργάλισμα τοῦ φάρυγγος μὲ τὸ πινέλλο,, ἐνεργείας τὰς ὁποίας θὰ περιγράψωμεν κατωτέρω σὺν ἐνέσεσι ἀπὸ αἰθέρα καὶ καμφορoῦχον ἔλαιον.

2ον) ΑΣΦΥΞΙΑ ΕΚ ΠΝΙΓΜΟΥ. Πρόσωπον πελιδνόν, δέρμα χηνός, ἀφρὸς ἄσπρος εἰς τὴν ρίνα καὶ στὸ στόμα. Παῦσις ἀναπνοῆς, ψῦξις τοῦ σώματος. Ἡ καρδία εἶνε ἡ τελευταία ποῦ παύει τὴν λειτουργίαν της, οἱ πτύποι της ὅμως εἶνε ἀσθενεῖς, ἄτακτοι καὶ αἰσθητοὶ μόνον στὴν καρδιακὴν χώραν. Πρέπει νὰ ἐκδύσῃ κανεὶς τὸν δύτην, ὅσον τὸ δυνατὸν γρηγορώτερον, σχίζοντας ἐν ἀνάγκῃ τὸ ἐλαστιχὸν ἔνδυμα νὰ τοῦ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ στόμα καὶ ἀπὸ τὴν μύτην, ὁ ἀφρὸς καὶ ὁ βόρβορος (διὰ τοὺς βουτυχτὰς τοὺς γυμνοὺς) νὰ τεθῇ εἰς θέσιν ὕπτιον—πλαγίαν καὶ νὰ τὸν τρίψωσιν ἀπὸ τὴν μέσην διὰ νὰ βγάλῃ τὸ νερό, ἀπὸ τὸν στόμαχον καὶ ἀπὸ τοὺς βρόγχους. Νὰ ἀρχίσωμε τὴν τεχνητὴν ἀναπνοήν, μεταφέροντες αὐτὴν μὲ τὴν ρυθμικὴν ἕλξιν τῆς γλώσσης καὶ τὸν γαργαρισμὸν τοῦ φάρυγγος. Ἐξακολουθοῦντες δὲ τὴν τεχνητὴν ἀναπνοὴν νὰ γίνεται προσπάθεια ὅπως θερμανθῇ ὁ πληγεὶς μὲ ζεστὰ πανιὰ καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ τις τὴν κυκλοφορίαν εἰς τὸ δέρμα μὲ ἐντριβὰς ἀπὸ καμφοριοῦχον οἰνόπνευμα μὲ γάντι τραχύ.

Εἰς τὰς πρώτας αὐτομάτους ἀναπνευστικὰς κινήσεις νὰ τοῦ δωθῇ πρὸς ὄσφρησιν αἰθέρος καὶ νὰ τοῦ γίνῃ ἔνεσις ὑποδόριος καμφοριούχου ἐλαίου ἢ αἰθέρος καὶ τέλος, ὅταν ἐπανέρχεται εἰς τὰς αἰσθήσεις νὰ τοῦ δοθῇ κονιὰκ ἢ μαρσάλα, καφφὲς ἢ τσάϊ ζεστό.

Εἰς ὅλα τὰ περιστατικὰ ἀσφυξίας δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἐγκαταλείψῃ κανεὶς τὴν τεχνητὴν ἀναπνοὴν καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἀσφυκτικὸς δὲν ἐπανέρχεται ἀμέσως εἰς τὴν ζωήν, ἀλλὰ νὰ ἡν παρατείνῃ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον.

Πρέπει νὰ ἐνθυμῆται κανεὶς ὅτι ὑπῆρξαν περιστατικά, εἰς τὰ ὁποῖα ἐνῶ ἐθεωροῦντο νεκροί, οἱ ἀσφυκτικοὶ ἐπανῆλθον εἰς τὰς αἰσθήσεις των μετὰ μίαν ἢ δύο ὥρας τεχνητῆς ἀναπνοῆς.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΕΣ

Εἰς τὰς ἀερώδεις ἐμβολίας: 1ον) Μορφὴν ἀσφυκτικήν. Ἐὰν μετὰ τὴν καταδύθισιν ἕως 20—30 μέτρων ὁ πληγεὶς ἐπανέρχεται εἰς τὰς αἰσθήσεις του, θὰ τοῦ παρασχεθῶσιν αἱ θεραπεῖαι αἱ ἁρμόδιαι, κονιὰκ καὶ μαρσάλα νὰ πίῃ καὶ ἀνάπαυσις, ἐντριβαί, θέρμανσις τοῦ σώματος μὲ ζεστὰ πανιά, ἐνέσεις ἀπὸ καμφοριοῦχον ἔλαιον καὶ τροφὴ ἐλαφρὰ καὶ τονωτική. Ἡ ταχεία μεταφορά του εἰς τὴν ξηρὰν εἶναι ἀνωφελὴς διότι ἢ δὲν θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις του μετὰ τὴν δευτέραν κατάδυσιν νότε ἀποθνήσκει πρὶν νὰ προλάβουν νὰ τὸν μεταφέρουν εἰς τὴν ξηρὰν ἢ ἐπανερχόμενος εἰς τὰς αἰσθήσεις του, δύναται νὰ νοσηλευθῇ ἐπὶ τοῦ πλοίου, διὰ νὰ ἀποβιβασθῇ κατόπιν κατὰ τὴν πρώτην εὐκαιρίαν.

ΙΙ Μορμὴν παραλυτικήν: Ἡ ἀποβίβασις τῶν πληγέντων πρέπει νὰ γίνῃ ἐπειγόντως ἐν περιπτώσει παραλύσεως τελείας ἄνω καὶ κάτω ἄκρων) καθ' ἣν ἡ καταδύθισις ἐκ νέου δὲν ἐπιφέρει καλλιτέρευσιν. Κατὰ τὰ ἐλαφρὰ τοὐναντίον περιστατικὰ (ἐπιμανὴν παρέσεως τῶν

ἄκρων μετὰ τὴν νέαν καταδύθισιν) ὁ παθὼν δύναται νὰ νοσηλευθῇ ἐπὶ τοῦ πλοίου (ἐντριβὰς, θέρμανσιν τοῦ σώματος τονωτικά, ἐνέσεις αἰθέρος καὶ καμφοριούχου ἐλαίου κ.τ.λ.) ἐν ἀναμονῇ τῆς πρώτης καταλλήλου εὐκαιρίας διὰ νὰ ἀποβιβασθῇ.

III Μορφὴν ἀρθραλγικήν: Ὁ παθὼν ἐὰν δὲν καλλιτερεύσει διὰ τῆς καταδύσεως, δύναται νὰ νοσηλευθῇ ἐπὶ τοῦ πλοίου (ἐντριβαὶ μὲ καμφοριοῦχον οἰνόπνευμα καὶ ἀνάπαυσις) προσέχοντες ὅμως, ὅπως ἀφήσωμεν αὐτὸν ἄεργον ἐπί τινας ἡμέρας.

B. Κατὰ τὰς αἱμορραγίας.1ον) Κατα τὴν αἱμορραγίαν τῆς μύτης καὶ τῶν αὐτιῶν ἀρκεῖ ἐν γένει ἡ ἐν τῷ πλοίῳ γενομένη θεραπεία ἐκτὸς σὲ περιστατικὰ αἱμοφιλίας (διάθεσις πρὸς αἱμορραγίαν) κατὰ τὰ ὁποῖα ἐπείγει ἡ ἀποβίβασις καὶ ἡ ἰατρικὴ ἀρωγή.

2ον) Κατὰ τὰς πνευμονικὰς (αἱμοπτήσεις) ἐπιδαψιλεύονται αἱ ἀναγκαῖαι θεραπεῖαι, ἐὰν ἡ αἱμορραγία παύσῃ μὲ τὰ εἴδη ἐνδεδειγμένα μέσα (ἐνέσεις μὲ νιτροῦχον ἄμιλον, ἐνέσεις ἐργκοτίνας ἀναπνοὴν καὶ ἀπόλυτον σιωπὴν) εἰμπορεῖ νὰ περιμένῃ κανεὶς τὴν πρώτην κατάλληλον εὐκαιρίαν διὰ νὰ ἀποβιβάσῃ τὸν πάσχοντα, Ἐὰν ὅμως ἡ αἱμόπτυσις ἐξακολουθεῖ ἢ ἔχει τὴν τάσιν νὰ ἐπαναληφθῇ εἶνε ἀναγκαία ἡ ἄμεσος μεταφορα του εἰς τὴν ξηράν.

III Κατὰ τὰς ἐγκεφαλικὰς αἱμορραγίας (αποπληξιαν) πρέπει νὰ μετ:φερθη επειγόντως ὁ ασθενὴς εἰς τὴν ξηράν.

Κατὰ τὰς ἀσφυξίας: Κατ' αὐτὰς, εἴτε προερχομένας ἀπὸ ἐλάττωσιν ἢ ἔλλειψιν ἀέρος, εἴτε ἀπὸ εἰσχώρησιν ὕδατος εἰς τοὺς βρόγχους (πνιγμὸς) πρέπει ὡρισμένως νὰ ἐπέμβῃ τις ἐπειγόντως μὲ τὰ μέσα τοῦ πλοίου εἰς τὴν θεραπείαν τῶν πασχόνττων. Ἡ ἄμεσος αὐτῶν μεταφορὰ εἶνε ἀνωφελὴς, ἐκτὸς νὰ τούς ἀποβιβάσῃ τὶς κατὰ τὴν πρώτην κατάλληλον εὐκαιρίαν διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἀνωτέρω περιπλοκῶν, (γενικὴν ἀδυναμίαν, βρογχίτιδα κ.τ.λ.).

ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Διὰ νὰ ἀνανεωθῇ ἡ διακοπεῖσα ἀπὸ τὴν ἀσφυξίαν ἀναπνοὴ ὑπάρχουν τρία μέσα στὴν διάθεσίν μας: α) τὸ γαργάλισμα τοῦ λάρυγγος δι' ἑνὸς πινέλου, ἢ διὰ τοῦ δακτύλου σκεπασμένου πάντοτε ἀπὸ ἕνα τεμάχιον γάζας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον προκαλεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐμετὸν καὶ τὴν ἀναπνοὴν ἐξ ἀντανακλάσεως.

β) Τὴν ρυθμικὴν ἕλκυσιν τῆς γλώσσης ποῦ προκαλεῖ τὸν ἐξ ἀντανακλάσεως ἐρεθισμὸν τῶν νεύρων τοῦ φάρυγγος, τῆς τραχείας καὶ τοῦ διαφράγματος καὶ συνεπῶς δ' ἐπαναφέρει τὴν φυσικὴν ἀναπνοήν.

γ) Ἡ τεχνητὴ ἀναπνοὴ αὐτὴ καθεαυτὴ σύγκειται εἰς τὸ νὰ μιμηθῇ τις τὴν βαθεῖαν φυσικὴν ἀναπνοὴν, ἐνεργῶν μὲ εἰδικὰς κινήσεις τοὺς αὐτοὺς μῦς τοὺς ὁποίους ἡ φύσις μεταχειρίζεται διὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν εἰς τὰ δύο χρονικὰ διαστήματα τῆς εἰσπνοῆς καὶ ἐκπνοῆς.

A....Γαργαλισμὸς του φάρυγγος μὲ τὸ δάκτυλον ἢδιὰ πινέλου:

Εἶνε ὠφέλιμος νὰ τὸν κάμῃ τις κατ' ἀρχὰς μόλις ὁ ἀσφκτικὸς ἐκγυμνωθῇ καὶ ξαπλωθῇ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος τοῦ πλοίου.

Τοῦ ἀνοίγεται τὸ στόμα διὰ τοῦ εἰδικοῦ ἐργαλείου, ἢ ἐν ἐλλείψει αὐτοῦ δι' ἑνὸς κοχλιαρίου. Ἀφοῦ καθαρισθῇ καλὰ ἡ γλῶσσα, τὸ στόμα καταβιβάζεται, πιέζοντας εἰς τὴν ρίζαν ἡ γλῶσσα καὶ μὲ τὸ πινέλο ἢ ἐλλείψει αὐτοῦ μὲ τὸ δάκτυλον περιβεβλημένον μὲ γάζαν, προσπαθεῖ τις νὰ καθαρίσῃ τὸν φάρυγγα ἀπὸ τὰ ξένα σώματα (λάσπην) τὰ ὁποῖα δυνατὸν νὰ εἰσχώρησαν καὶ μετὰ γαργαλίζει τις τὸν φάρυγγα ἐπανειλημμένως.

B...."Ελξεις ρυθμικὴ τῆς γλώσσης

Ὠφελιμωτάτη ὡς εἴπομεν, φθάνει εἰς τὰ ἐλαφρὰ περιστατικὰ νὰ ἐπαναφέρῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις τὸν ἄρρωστον. Πρέπει εἰς τὰ σοβαρὰ περιστατικὰ νὰ γίνεται ἐναλλὰξ μετὰ τῆς τεχνητῆς ἀναπνοῆς.

Ἀνοιχθέντος τοῦ στόματος μὲ τὸ εἰδικὸν ἐργαλεῖον καὶ καθαρισθέντος καὶ τοῦ φάριγγος, συλλαμβάνεται δυνατὰ ἡ γλῶσσα μεταξὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου καὶ τοῦ δείκτου τῆς δεξιᾶς χειρός, εἰ δυνατὸν σκεπασμένης μὲ γάζαν ἢ μανδύλιον ἢ καλλίτερα ἀκόμη μὲ τὸ εἰδικὸν ἐργαλεῖον καὶ ἐνεργοῦνται ἐπ' αὐτῆς ρυθμικαὶ ἕλξεις 15—20 στὸ λεπτὸν κρατοῦντας πάντοτε ἀπομακρυσμένας τὰς σιαγῶνας.

Γ.... Ἡ καθεαυτοῦ τεχνητὴ ἀναπνοή.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν μεθόδων ἡ καλλιτέρα εἶνε ἡ κλασσικὴ τοῦ Silvester καὶ ἡ τοῦ Galliano.

Κλασικὴ μέθοδος.

'Αφοῦ προηγηθῶσιν τὰ συνήθη προληπτικὰ μέτρα ἃς τεθῇ πρῶτον ἐπὶ ὁριζοντίου ἐπιφανείας καὶ σὲ ὑπτίαν θέσιν ὁ ἄρρωστος ὁ βληθεὶς ἀπὸ ἀσφυξίαν. Ἂν αὕτη προέρχεται ἀπὸ πνιγμὸν ἂς γυρισθῇ εἰς θέσιν ὕπτιον πλαγίαν καὶ ἂς ἀνασυκωθῇ ἀπὸ τὰ ἰσχύα ἵνα τὸ νερὸ τὸ περιεχόμενον εἰς τοὺς βρόγχους καὶ εἰς τὸν στόμαχον ἐκβληθῇ. 'Αφοῦ ἐπαναφερθῇ πάλιν εἰς τὴν ὑπτίαν θέσιν θὰ τοῦ τεθῇ ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν πλάτην μία κουβέρτα τυλιγμένη ὥστε ἡ κεφαλὴ νὰ πίπτῃ πρὸς τὰ πίσω. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ στόμα μένει ἀνοικτὸ καὶ δίδεται ἐλευθέρα εἴσοδος εἰς τὸν ἀέρα.

'Ο ἐνεργῶν τὴν τεχνητὴν ἀναπνοὴν τεθεὶς ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀσθενοῦς, λαμβάνει μὲ τὰ δύο χέρια τοὺς βραχίονας αὐτοῦ πλησίον τοῦ ἀγκῶνος καὶ τοὺς ὑψώνει ὑψηλὰ καὶ ὄπισθεν ἕως ὅτου ἐγγίσουν ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς, διαστέλλων οὕτω ἀρκετὰ τὸν θώρακα καὶ ποιῶν μηχανικῶς τὴν πρώτην περίοδον τῆς ἀναπνοῆς. τὴν εἰσπνοήν, (πρώτη περίοδος) Μετὰ δύο δευτερόλεπτα ὁ ἐνεργῶν καταβιβάζει τοὺς βραχίονας τοῦ ἀσθενοῦς εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ θώρακος καὶ πρὸς τὰ ἐμπρὸς πιέζοντας αὐτὸν διὰ δύο ἀκόμη δευτερόλεπτα διὰ νὰ ἀποβληθῇ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ θώρακος. (ἐκπνοή, δευτέρα περίοδος). Ἡ ἐναλλὰξ ἐνέργεια τῶν δύο αὐτῶν περιόδων, ἀποτελεῖ μίαν ἀναπνευστικὴν περίοδον.

Τοιαῦται ἀναπνευστικαὶ περίοδοι γίνονται 15—20 ἀνὰ κάθε πρῶτον λεπτὸν μὲ τὸν ρυθμὸν τὸν συνήθη τῆς φυσικῆς ἀναπνοῆς.

Περιεχόμενον τοῦ κυτίου τῶν ποώτων βοηθειῶν.

Διὰ τὰ σκάφη μὲ σκάφανδρον καὶ Fernez

'Αριθμὸς 1 ἕνα μποκάλι κονιάκ.
» 2 ἕνα μποκάλι μαρσάλα
» 3 ἕνα μποκάλι μὲ καμφοροῦχον οἰνόπνευμα γρ. 500
» 4 ἕνα μποκάλι ἀρωματικοῦ ὀξέος γρ. 100
» 5 ἕνα μποκάλι ὀξογονιούχου ὕδατος γρ. 1000
» 6 ἕνα μποκαλάκι θειϊκοῦ αἰθέρος 200 γρ.
» 7 ἕνα μποκαλάκι βάμμα ἰωδίου 500γρ.
» 8 200 γρ. γάζης ὑδροφίλου.
» 9 500 γρ. βάμβακος.
» 10 20 ἐπιδέσμους γάζας διαφόρων μεγεθῶν.
» 11 10 σιναπισμούς. (rigolot)
» 12 ἕνα ἐργαλεῖον εἰδικὸν διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος.
» 13 ἕνα ἐργαλεῖον διὰ τὸ κατέβασμα τῆς γλώσσης.
» 14 ἕνα ἐργαλεῖον διὰ τὴν ἕλξιν τῆς γλώσσης.
» 15 ἕνα πινέλο διὰ τὸν φάρυγγα.
» 16 ἕνα τραχὺ γάντι γιὰ ἐντριβάς.
» 17 δύο κυτία μὲ 24 ἐνέσεις θειϊκοῦ αἰθέρος διὰ ὑποδερμείαν χρῆσιν.
» 18 δύο κυτία μὲ 24 ἐνέσεις καμφοριούχου ἐλαίου δι' ὑποδερμικὴν χρῆσιν.
» 19 ἓν κυτίον μὲ 12 φιαλίδια νιτρώδους ἀμύλου δι' εἰσπνοὰς (nitrato d'amile)
» 20 ἕνα κυτίον μὲ 12 φιάλας ἐργοτίνης.
» 21 δύο συριγγίδια τοῦ Pravatz ὑάλινα δύο κυβικῶν ἑκατοστομέτρων σὲ κυτία μετάλλινα διὰ τὴν ἀποστείρωσίν των.
» 22 δώδεκα βελόνες τοῦ Pravatz διὰ τὰ ἄνω συριγγίδια.

Κάθε φάρμακον πρέπει νὰ ἐμπεριέχει ἐντὸς φιάλης ἢ κυτίου ὑαλίνου μὲ πῶμα ὑάλινον. Κάθε φιαλίδιον ἢ κυτίον πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν θέσιν του, ἐντὸς τοῦ κιβωτιδίου καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ ἀρκετὸν μέγεθος ὥστε νὰ περιέχῃ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄνω λεχθέντα ἰατρικὰ καὶ ἐργαλεῖα, ἕνα ἀντίτυπον τοῦ ἐγχειριδίου διὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν καὶ διὰ τὰς παραγγελίας τῆς τεχνητῆς ἀναπνοῆς. Κάθε κυτίον ἢ φιάλη πρέπει νὰ σημειοῦται μὲ αὔξοντα ἀριθμὸν καὶ νὰ φέρῃ τὸ ὄνομα τοῦ φαρμάκου τὸ ἐπιστημονικὸν καὶ τὸ δημῶδες (ἰταλιστὶ καὶ ἑλληνιστί.)

Ὁδηγίαι διὰ τὴν χρῆσιν τῶν φαρμάκων τῶν περιεχομένων εἰς τὸ κιβώτιον τῶν πρώτων βοηθειῶν

'Αρ. 1—2 Κονιάκ, μαρσάλα δώσατε ἕνα δύο ποτηράκια εἰς τοὺς πληγέντας ἀπὸ ἀερώδη ἐμβολίαν καὶ εἰς τοὺς ἀσφυκτικοὺς ὡς γενικὸν τονωτικὸν ὅταν ἐπανέλθωσιν εἰς τὰς αἰσθήσεις.

'Αριθ. 3. Καμφορούχον οἰνόπνευμα. Κάμετε ἐντριβὰς ἐπὶ τοῦ δέρματος τῶν ἀσφυκτικῶν καὶ τῶν πληγέντων ἀπὸ ἀερώδη ἐμβολίαν μὲ μορφὴν ἀρθαλγικήν.

'Αριθ. 4. 'Αρωματικὸν ὄξος. Δώσετε νὰ μυρίσουν ἐν καιρῷ λιποθυμίας.

'Αριθ. 5. 'Οξυγονοῦχον ὕδωρ. Χρειάζεται διὰ τὴν ἀπολύμανσιν τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐξελκώσεων, καὶ ὡς αἱμοστατικόν.

'Αριθ. 6. Θειϊκὸς αἰθὴρ εἰς φιάλην. Δώσετε νὰ μυρίσουν διὰ μερικὰ δευτερόλεπτα εἰς τοὺς ἀσφυκτικούς, κατὰ τὴν στιγμὴν ποῦ ἐπανέρχονται εἰς τὰς αἰσθήσεις των. Δώσετε 10—12 σταγόνας σὲ νερὸ εἰς τοὺς ἰδίους καὶ εἰς τοὺς πληγέντας ἀπὸ ἀερώδη ἐμβολίαν ὅταν ἐπανέρχονται εἰς τὰς αἰσθήσεις των. Τρίψετε τὸ δέρμα μὲ βαμβάκι, βεβρεγμένον μὲ αἰθέρα εἰς τὸ σημεῖον ποῦ θὰ γίνῃ ἡ ὑποδόρειος ἔνεσις.

'Αρ.7. Βάμμα ,ωδίου. 'Απολύμανσις πληγῶν ἐξελκώσεως. Νὰ ἐπιτεθῇ ἐπὶ τοῦ δέρματος εἰς περιστατικὰ νευραλγικῶν καὶ ἀρθρητικῶν ρευματισμῶν.. Νὰ ἐνθυμηθῇ τις ὅτι πρόκειται περί δηλητηρίου.

'Αρθρ. 8—9. Βάμβαξ καὶ γάζα ὑδρόφιλη. Χρειάζεται διὰ τὰς πληγὰς καὶ διὰ νὰ καθαρίζῃ τίς τὸ μέρος ὅπου θὰ γίνῃ ἡ ἔνεσις.

'Αριθ. 10. 'Επίδεσμοι διὰ νὰ ἐπιδένει τὰς πληγὰς κ.τ.λ.

'Αριθ. 11. Σιναπισμοί. Βρέχεται ὁ συναπισμὸς καὶ ἐπιτίθεται εἰς τὴν καρδιακὴν χώραν ἐν περιπτώσει συγκοπῆς, ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια εἰς τοὺς παθόντας ἀπὸ πνιγμόν, ἀπὸ ἀποπληξίαν καὶ ἀπὸ αἱματοπτύσεις. Χρειάζεται δὲ καὶ διὰ τὰς νευραλγίας.

12. Εἰδικὸν ἐργαλεῖον διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος. Νὰ εἰσαχθῇ χωρὶς βίαν μεταξὺ τῶν ὀδόντων εἰς τὸ πλάγιον μέρος τοῦ στόματος καὶ νὰ βιδωθῇ σιγά, σιγά, ἡ βίδα ποῦ τὸ κάμει νὰ ἀνοίγῃ. "Οταν ἀνοιχθῇ τὸ στόμα θὰ τ' ἀφήσωμε τὸ ἐργαλεῖον ἐκεῖ διὰ νὰ γίνουν αἱ ρυθμικαὶ ἕλξεις τῆς γλώσσης ἵνα μὴ ὁ ἀσφυκτικὸς ὅταν ἐπανέλθει εἰς τὰς αἰσθήσεις του δαγκάσῃ τὴν γλῶσσάν του ἢ τὰς χεῖρας τοῦ διενεργοῦντος τὴν ἕλξιν.

'Αριθ. 13.. 'Εργαλεῖον εἰδικὸν διὰ νὰ κατεβάζῃ τὴν γλῶσαν. Χρειάζεται μετὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος διὰ νὰ καθαρίσῃ τὸν φάρυγγα.

'Αριθ. 14. 'Εργαλεῖον διὰ νὰ σύρῃ τὴν γλῶσσαν. Χρειάζεται διὰ τὰς ρυθμικὰς ἕλξεις τῆς γλώσσης. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ πιέσωμεν πολὺ τὴν γλῶσαν.

'Αριθ. 15. Πινέλο τοῦ φάρυγγος. Χρειάζεται διὰ νὰ καθαρίσῃ καὶ νὰ γαργαλίσῃ τὸν φάρυγγα.

'Αριθ. 16. Γάντι τραχύ. Χρειάζεται γενικῶς διὰ νὰ τρίψῃ κανεὶς μὲ δύναμιν τοὺς ἀσφυκτικούς.

'Αριθ. 17—18 Καμφορούχον ἔλαιον καὶ θειϊκὸς αἰθήρ. Χρειάζεται δι' ἐνέσεις ἑνὸς ἢ δύο φιαλιδίων ἀποδορείως εἰς περιστατικὰ ἀσφυξίας καὶ σοβαρᾶς ἀερώδους ἐμβολίας.

'Αριθ. 19. Νιτρῶδες ἄμυλον (nitrato d'amile) Νὰ σπασθοῦν ἕνα ἢ δύο φιαλίδια ἐντὸς μανδυλίου πρὸ τοῦ στόματος τοῦ ἀσθενοῦς διὰ νὰ τὰ ἀναπνεύσῃ (Εἶνε χρήσιμον διὰ νὰ σταματήσῃ τὰς αἱμοπτήσεις.)

'Αριθ. 20. 'Εργκοτίνη εἰς φιαλίδια. "Ενα ἢ δύο φιαλίδια εἰς περιστατικὰ δυνατῶν αἱμορραγιῶν τῆς ρινὸς ἢ τῶν πνευμόνων.

'Αριθ. 21—22. Συρίγγια τοῦ Pravaiz. Τρόπος τῆς ὑποδορείου ἐνέσεως. Νὰ βρασθῇ εἰς ὕδωρ ἐπὶ δέκα λεπτὰ τὸ συρίγγιον διῃρημένον εἰς τὰ συστατικά του καὶ ἡ βελόνη. Νὰ πληθοῦν τὰ χέρια μὲ νερὸ καὶ σαποῦνι καὶ μὲ οἰνόπνευμα. Νὰ ἀνασυντεθῇ τὸ συρίγγιον, νὰ ἐπιτεθῇ ἡ βελόνη καὶ νὰ δοκιμασθῇ αὐτὴ μὴ τυχὸν εἶνε βουλωμένη. Νὰ ἀπορροφηθῇ ἀπὸ τὸ φιαλίδιον ἀφοῦ τοῦ σπάσωμεν τὴν μύτην τὸ φάρμακον διὰ τὴν ἔνεσιν. Νὰ ἐκβάλωμε τὰς φυσαλίδας ποῦ τὸ συριγγίδιον μπορεῖ νὰ περιέχῃ. Νὰ ἐμβήξωμεν διὰ μιᾶς εἰς τὸ δέρμα τοῦ ἀσθενοῦς ἀφοῦ συκώσομε μίαν πτηχὴν εἰς τὸ μέρος τὸ ὁποῖον ἐκλέξαμε διὰ τὴν ἔνεσιν καὶ τὸ ποῖον προηγουμένως καθαρίσαμεν τρίβοντες αὐτὸ μὲ βαμβάκι ποτισμένο μὲ οἰνόπνευμα ἢ αἰθέρα. Νὰ ἀδειάσῃ τις τὸ συριγγίδιον πιέζοντες ἐπὶ τοῦ ἐμβόλου. Νὰ ἀποσπάσῃ διὰ μιᾶς τὴν βελόνην ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἐνέσεως καὶ νὰ τρίψῃ αὐτὸ μὲ βαμβάκι βουτηγμένο σὲ οἰνόπνευμα. Τὰ ἐνδεδειγμένα μέρη διὰ τὰς ἐνέσεις πρέπει νὰ εἶνε ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν βραχιόνων καὶ τῶν μηρῶν. Πρέπει κανεὶς νὰ παρατηρῇ πρὸ τῆς ἐνέσεως νὰ μὴ εἰσάξῃ τὴν βελόνην εἰς καμμίαν φλέβαν.

Κιβώτιον πρώτης βοηθείας διὰ τὰ πλοῖα τὰ ἁλιευτικὰ μὲ κάμακας, μὲ δίκτυα καὶ μὲ βουτηκτὰς

ΚΙΒΩΤΙΟΝ Β'

'Αριθ. 1. Ἕνα μπουκάλι κονιάκ.
'Αριθ. 2. Ἕνα μπουκάλι καμφοροῦχον οἰνόπνευμα 200 γραμ.
'Αριθ. 3. Ἕνα μπουκάλι ὀξυγονοῦχου ὕδατος.
'Αριθ. 4. Ἕνα μπουκάλι βάμα ἰωδίου 200 γραμ.
'Αριθ. 5. 100 γραμμ. γάζα ὑδρόφιλος.
'Αριθ. 6. 200 γραμμ. βάμβακος.
'Αριθ. 7. 10 ἐπιδέσμους γάζης διαφόρων μεγέθων.
'Αριθ. 8. 6 σιναπισμούς.
'Αριθ. 9. 'Εργαλεῖον διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος.
'Αριθ. 10 'Εργαλεῖον διὰ τὴν ἕλξιν τῆς γλώσσης.
'Αριθ. 11. Γάντι τραχὺ διὰ τρίψιμο.

Ὁδηγίαι διὰ τὴν χρῆσιν τῶν φαρμάκων τῶν περιεχομένων εἰς τὸ κιβωτίδιον βοηθειῶν Β.

'Αρ. 1. Νὰ δωθοῦν ἕνα ἢ δύο ποτηράκια εἰς τοὺς ἀσφυκτικοὺς μετὰ τὴν ἐπάνοδον εἰς τὰς αἰσθήσεις καὶ εἰς τοὺς λυποθυμήσαντας.

'Αρ. 2. Καμφοροῦχον οἰνόπνευμα. Διὰ τριψίματα εἰς τοὺς ἀσφυκτικούς.

'Αρ. 3. 'Οξυγονοῦχον ὕδωρ. Νὰ βουλώσωμε τοὺς ρώθωνας ἐν περιπτώσει αἱμορραγίας τῆς μύτης μὲ βαμβάκι βρεγμένον σὲ ὀξυγονοῦχον ὕδωρ. Νὰ πλύνωμε ταῖς πληγαῖς.

'Αρ. 4. Βάμμα ἰωδίου. Νὰ ἀπολυμαίνωμε πληγὰς καὶ ἐξελκώσεις καὶ νὰ ἐπιθέτωμεν ἐπὶ τοῦ δέρματος εἰς νευραλγίας, ρευματισμοὺς κ.τ.λ. Νὰ ἐνθυμηθῇ τίς ὅτι πρόκειται περὶ δηλητηρίου.

'Αρ. 5—6. Βάμβαξ καὶ γάζα ὑδρόφιλος διὰ τὰς πληγάς.

'Αρ. 7. 'Επίδεσμοι διὰ νὰ ἐπιδέσωμεν τὰς πληγάς.

'Αρ. 8. Συναπισμοί. Νὰ βρέχωνται καὶ νὰ ἐπιτίθενται εἰς τὴν καρδίαν ἐν περιπτώσει συγκοπῆς. Εἰς τοὺς ἀσφυκτικοὺς ἀπὸ κάτω ἀπὸ τοὺς πόδας.

'Αρθ. 9. Εἰδικὸν ἐργαλεῖον διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος. Νὰ εἰσαχθῇ χωρὶς βίαν μεταξὺ τῶν ὀδόντων εἰς τὸ πλάγιον μέρος τοῦ στόματος καὶ νὰ διδωθῇ σιγὰ σιγά, ἡ βίδα ποῦ τὸ κάμει νὰ ἀνοίγῃ. Ὅταν ἀνοιχθῇ τὸ στόμα θὰ ἀφήσωμε τὸ ἐργαλεῖον ἐκεῖ διὰ νὰ γίνουν αἱ ρυθμικαὶ ἕλξεις τῆς γλώσης ἵνα μὴ ὁ ἀσφυκτικός; ὅταν ἐπανέλθῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις του, δαγκάσει τὴν γλῶσσάν του ἢ τὰς χεῖρας τοῦ διενεργοῦντος τὴν ἕλξιν.

'Αρ. 10. 'Εργαλεῖον εἰδικὸν διὰ νὰ κατεβάση τὴν γλῶσσαν. Χρειάζεται μετὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος διὰ νὰ καθαρίσῃ τὸν φάρυγγα.

'Αρ. 11. Γάντι τραχύ. Χρειάζεται διὰ νὰ τρίβῃ κανεὶς τοὺς ἀσφυκτικούς.

ALLEGATO *G* (Art. 35).

COMPARTIMENTO MARITTIMO . . . .

(1) . . . . di porto di . . . . . .

CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO N. . . .
PER SCAFANDRI

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . del mese di . . . . giorno (2) . . . . in (3) . . . .

Innanzi a me (4) . . . . di porto, ed alla presenza dei testimoni (5) . . . . noti, idonei e richiesti, entrambi domiciliati a . . . . si sono presentati:

Da una parte il (Capo barca per la pesca delle spugne od armatore) . . . . al comando del (6) . . . . denominat . . . . di tonn. . . . . inscritt. . . . . al n. . . . . . delle matricole delle navi a vela (ovvero: del registro dei galleggianti) di . . . . e dall'altra parte i marittimi segnati nel seguente ruolino; per addivenire alla stipulazione della convenzione di arruolamento alle condizioni espresse nei seguenti articoli:

Art. 1. — I marittimi, compresi nel ruolino in calce alla presente convenzione si arruolano per la durata di mesi . . . . e più precisamente dal . . . . al . . . . per una campagna di pesca delle spugne, nella qualità e col compenso a fianco di ciascuno segnati nel ruolino stesso.

Art. 2. — Per le persone dell'equipaggio l'apposizione della firma o del segno di croce sulla presente convenzione varrà quale ricevuta dell'anticipo segnato nella colonna 7 che sarà ricuperato dall'armatore a rate detraendole sulle quote mensili dovute in base alla colonna 6.

Art. 3. — Per i palombari l'apposizione della firma o del segno di croce della presente convenzione varrà come ricevuta di 1/10 della anticipazione segnata nel ruolino, alla colonna 6.

Il residuo della somma pattuita verrà pagato in conformità di quanto dispone l'art. 40 del citato Regolamento.

Art. 4. — Il vitto per tutte le persone dell'equipaggio va a carico del capitano o dei suoi compartecipi.

Esso sarà costituito da vivande di buona qualità, sufficienti ed in buono stato di conservazione.

Art. 5. — I componenti l'equipaggio ed i palombari potranno essere trasferiti su altra nave dello stesso armatore con le stesse qualità ed alle stesse condizioni stipulate con la presente convenzione.

Art. 6. — La presente convenzione è subordinata alla osservanza delle disposizioni del Regolamento sulla pesca delle spugne approvato con R. D. . . .

(1) Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto.
(2) Giorno della settimana.
(3) Nome del paese ove si stipula la convenzione.
(4) Grado.
(5) Cognome e nome dei testimoni.
(6) Tipo del natante.

RUOLINO EQUIPAGGIO

N. d'ordine	Cognome e Nome	Inscrizione tra la gente di mare		Qualità a bordo	Compenso mensile pattuito	Anticipazioni avute	Annotazioni
		Num.	Luogo				
1	2	3	4	5	6	7	8

(ALLEGATO *G*-2 Art. 35).

COMPARTIMENTO MARITTIMO . . . .

(1) . . . . di porto di . . . . . .

CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO N. . . .

PER GANGÁVE

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . del mese di . . . . . giorno (2) . . . . in (3) . . . .

Innanzi a me (4) . . . . di porto, ed alla presenza dei testimoni (5) . . . . noti, idonei e richiesti, entrambi domiciliati a . . . . si sono presentati:

Da una parte il (Capo barca per la pesca delle spugne od armatore) . . . . al comando del (6) . . . . denominat . . . . di tonn. . . . . inscritt. . . . . al n. . . . . . delle matricole delle navi a vela (ovvero: del registro dei galleggianti) di . . . . e dall'altra parte i marittimi segnati nel seguente ruolino; per addivenire alla stipulazione della convenzione di arruolamento alle condizioni espresse nei seguenti articoli:

Art. 1. — I marittimi, compresi nel ruolino in calce alla presente convenzione si arruolano per la durata di mesi . . . . e più precisamente dal . . . . al . . . . per una campagna di pesca delle spugne, nella qualità e col compenso a fianco di ciascuno segnati nel nel ruolino stesso.

Art. 2. — La quota di partecipazione segnata alla colonna 8 deve calcolarsi sul prodotto lordo, di tutta la campagna, senza decurtazione di sorta.

Art. 3. — L'apposizione della firma o del segno di croce sulla presente convenzione varrà quale ricevuta dell'anticipo segnato nella colonna 7 che sarà ricuperato dall'armatore a rate, detraendole sulle quote mensili dovute in base alla colonna 6.

Art. 4. — Il vitto per tutte le persone dell'equipaggio va a carico del capitano o dei suoi compartecipi.

Esso sarà costituito da vivande di buona qualità, sufficienti ed in buono stato di conservazione.

Art. 5. — I componenti dell'equipaggio potranno essere trasferiti su altra nave dello stesso armatore con la stessa qualità ed alle stesse condizioni stipulate con la presente convenzione.

Art. 6. — E' vietato agli armatori o capibarca di fornire agli equipaggi oggetti di corredo di vestiario a pagamento.

Art. 7. — La presente convenzione è subordinata all'osservanza delle disposizioni del Regolamento sulla pesca delle spugne approvato con R. D. . . .

---

(1) Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto.
(2) Giorno della settimana.
(3) Nome del paese ove si stipula la convenzione.
(4) Grado.
(5) Cognome e nome dei testimoni.
(6) Tipo del natante.

RUOLINO DEI PALOMBARI

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Libretto del palombaro		Percentualità dovuta al palombaro sulle spugne da lui pescate	Anticipazione pattuita	Firma
		Num.	Luogo del rilascio			
1	2	3	4	5	6	7

Letto ad alta ed intellegibile voce e tradotto (ove occorra) viene a conferma firmato dai contraenti in segno di accettazione.

Il . . . .

ALLEGATO H
(Art. 43)

MINISTERO DE . . . .

. . . . DI PORTO . . . .

REGISTRO DEI PALOMBARI

RIMASTI IN DEBITO VERSO I LORO CAPITANI

RUOLINO

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Inscrizione tra la gente di mare		Qualità a bordo	Compenso mensile pattuito	Anticipazioni avute	Quota di partecipazione sul prodotto lordo	Firma
		N.	Luogo					
1	2	3	4	5	6	7	8	

Letto alle parti ad alta ed intelligibile voce e tradotto dall'interprete signor . . . . viene approvata e sottoscritta.

ALLEGATO *I* (Art. 30 Reg.).

ELENCO delle infermità che sono causa d'inabilità al servizio di palombaro.

1. Grave debolezza di costituzione.
2. Stati di deperimento grave e di scadente sanguificazione.
3. Diabete e glicosuria.
4. Albuminuria persistente, cilindruria, ematuria.
5. Tubercolosi nelle sue varie manifestazioni ed in qualsiasi stadio.
6. Malaria con gravi e permanenti alterazioni.
7. Emopatie gravi.
8. Manifestazioni sifilitiche in atto.
9. Cicatrici aderenti quando per sede di estensione disturbano i movimenti o la funzione di organi importanti.
10. Malattie bronchiali, polmonari e pleuriche a carattere cronico e loro esiti cospicui e permanenti.
11. Nevrosi cardiache.
12. Vizi organici del cuore, malattie dell'endocardio, del pericardio, dei vasi e stati ipertensivi.
13. Tutte le malattie nervose, organiche e funzionali.
14. Epilessia.
15. Malattie mentali, anche se precedentemente sofferte.
16. Alterazioni anatomiche e funzionali delle mani e dei piedi.
17. Tutte le malattie della congiuntiva, della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, della coroide, della retina o del nervo ottico, quando inducano alterazione e diminuzione della funzione visiva non compatibili col servizio di palombaro.
18. Afachia.
19. Notevoli alterazioni anatomiche e malattie organiche e funzionali del naso, fosse nasali e rinofaringe che disturbino la respirazione.
20. Tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo che compromettano l'integrità dell'organo e la funzione uditiva.
21. Sindrome da stenosi tubarica.
22. Tutte le altre malattie ed imperfezioni qui non menzionate quando isolatamente o nel loro complesso rendano l'individuo manifestamente inabile al servizio di palombaro.

Nel giudizio che il sanitario dovrà formulare si deve tener presente che negli uomini già maturi i requisiti dovranno essere richiesti con minor rigore che per i giovani, tenuto conto anche dei precedenti di servizio.

Il sanitario dovrà inoltre tener conto di quanto l'abitudine della immersione possa compensare una eventuale deficienza funzionale, considerato sempre che lo scopo della visita è solo quello di garantire l'ente che lo arruola, la società d'assicurazione e lo stesso palombaro da un rischio superiore a quello ragionevole e di assicurare al servizio gli elementi migliori.

ALLEGATO II.
(Art. 30 Reg.)

REGISTRO DELLE VISITE ESEGUITE DAL SANITARIO PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO

L'ELENCO DEI VISITATI NON RISULTATI *IDONEI* DEV'ESSERE SOLLECITAMENTE COMUNICATO ALLE ALTRE CAPITANERIE DELLA COLONIA

RISULTATI DELLE VISITE SANITARIE PERIODICHE

DATA della visita	Malattie sofferte dopo l'ultima visita		Risultato degli esami agli organi degli apparati (1)						Cenno delle imperfezioni e malattie che danno luogo a giudizio sfavorevole	Cenno delle imperfezioni e malattie compatibili col servizio	Giudizio complessivo (2)	Firma del sanitario e bollo
	Epoca	Specie	Cardio	Respiratori	Gastro enterico	Nervoso	Udito	Vista				

(1) L'esito sarà trascritto per ogni visita con la parola SI se favorevole o NO se sfavorevole. — (2) IDONEO oppure NON IDONEO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le colonie: LESSONA.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1102648) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 2 —